



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

Urago d'Oglio, 17/06/2026

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVA ALLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. VIGENTE DEL COMUNE DI URAGO D'OGLIO (NUOVO DOCUMENTO DI PIANO – VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE E ADEGUAMENTO AL PTR).

PARERE MOTIVATO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

VISTI:

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, “*Legge per il governo del territorio*” e, in particolare, l'articolo 4 con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”, Parte Seconda, concernente “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia in data 13 marzo 2007 - n. VIII/351, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- la Delibera della Giunta Regionale in data 27 dicembre 2007, n. VIII/6420, con la quale è stata approvata la “*Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S.*”;
- la Delibera della Giunta Regionale in data 18 aprile 2008, n. VIII/7110, con la quale sono stati approvati la “*Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351*”;
- la Delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. IX/761, con la quale è stata approvata la “*Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971*”;
- la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 “*Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia*”, al comma 2 bis ha previsto che le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9 e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a V.A.S., fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della V.A.S. di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la Delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. IX/3836 che ha approvato la “*Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico*”



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (V.A.S.) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole”;

- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato*”;
- la legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 “*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*”;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Urago d'Oglio con deliberazione della Giunta Comunale in data 15/05/2024 – n. 37, ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 13 – comma 2 – della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. di Variante al Piano di Governo del Territorio vigente, precisando tuttavia che non si è dato corso alla pubblicazione dell'Avvio del procedimento della Variante, in relazione alla circostanza delle elezioni amministrative del 9 giugno 2024 con le quali si è provveduto al rinnovo degli organi elettivi del Comune e che sono intervenute altresì ulteriori modifiche nell'organizzazione dell'Ente;
- con successiva delibera della Giunta Comunale in data 18/12/2024, è stato integrato il suddetto avvio del procedimento di Variante al P.G.T. vigente, è stato contestualmente avviato il relativo procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e sono state nominate l'Autorità procedente e l'Autorità competente;
- con riferimento a tale deliberazione, il relativo avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio online – protocollo n. 38 del 05/02/2025, sul Giornale Bresciaoggi di mercoledì 05/02/2025, sul BURL – Serie avvisi e concorsi n. 6 del 05/02/2025 e sul sito SIVAS di Regione Lombardia;
- con Determina dell'Autorità procedente in data 07/05/2025 - n. 117 è stato definito il percorso metodologico da adottare nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica della prima Variante al PGT vigente;
- con provvedimento/comunicazione di data 12/11/2025 – protocollo n. 8354, al fine di avviare il processo partecipativo di VAS della Variante del Piano di Governo del Territorio del Comune di Urago d'Oglio con i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, le altre autorità con specifiche competenze/funzionalmente interessate, il contesto dei soggetti del territorio rappresentanti il settore del pubblico / pubblico interessato, è stata convocata la prima Conferenza di Valutazione – Scoping/Forum per il giorno 10/12/2025 alle ore 15.00, da svolgersi in modalità telematica ed è stata resa nota la messa a disposizione del Documento di Scoping, come segue:
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Urago d'Oglio all'indirizzo: <https://www.trasparenza.comune.uragodoglio.bs.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-governo-del-territorio>;
- sito web Sivas di Regione Lombardia, (procedura ID n. 147703);
- in data 10/12/2025 si è quindi svolta la prima Conferenza di Valutazione – Scoping/Forum, della quale ne è stato redatto il verbale con relativi allegati, - protocollo n. 71 del 07/01/2026, pubblicati sul Sivas regionale e sul sito web comunale;



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

-
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 18/2/2026 è stata modificata l'Autorità procedente per la VAS, individuata nella persona della dott.ssa Franca Moroli Segretario Comunale del Comune di Urago d'Oglio;
 - con provvedimento/comunicazione protocollo n. 1798 del 11/03/2026, è stata quindi convocata la seconda Conferenza di Valutazione – Rapporto Ambientale – Sintesi non Tecnica – Proposta di Piano della Variante del Piano di Governo del Territorio del Comune di Urago d'Oglio (Nuovo Documento di Piano, Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole ed adeguamento al PTR) per il giorno 29/04/2026;
 - con provvedimento/comunicazione protocollo n. 2294 del 27/03/2026, è stato comunicato il link per il collegamento da remoto alla seconda Conferenza di Valutazione – Rapporto Ambientale – Sintesi non Tecnica – Proposta di Piano della Variante del Piano di Governo del Territorio del Comune di Urago d'Oglio;

PRESO ATTO che:

- in data 29/04/2026 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Valutazione della Variante generale al P.G.T., della quale ne è stato redatto apposito verbale protocollo n. 3583 del 16/05/2026, trasmesso a tutti i Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territoriali interessati, con lettera in data 16/05/2026 – protocollo n. 3583;
- alla data del 29/04/2026 di svolgimento della suddetta Conferenza, sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente o funzionalmente interessati:
 1. OPEN FIBER prot. 1980 del 18/03/2026
 2. TELECOM ITALIA prot. 2025 del 19/03/2026
 3. REGIONE LOMBARDIA prot. 2305 del 31/03/2026
 4. UNARETI prot. 2318 del 31/03/2026
 5. CONAF prot. 2364 del 01/04/2026
 6. ACQUE BRESCIANE prot. 2452 del 03/04/2026
 7. ARPA – DIPARTIMENTO DI BRESCIA prot. 2988 del 20/04/2026
 8. Parco Oglio Nord prot. 3181 del 28/4/2026
 9. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia prot. 3196 del 29/4/2026
 10. BREBEMI prot. 3204 del 29/4/2026
 11. Provincia di Brescia prot. 3209 del 29/4/2026
 12. ATS Brescia prot. 3256 del 04/05/2026 (pervenuto dopo lo svolgimento della Conferenza e prima della conclusione del verbale della Conferenza);

VISTI:

- il verbale della prima Conferenza di Valutazione, svoltasi in data 10/12/2025 - protocollo n. 71 del 07/01/2026;
- il verbale della seconda Conferenza di Valutazione svoltasi in data 29/04/2026, verbale protocollo n. 13228 del 16/05/2026
- i contenuti del Rapporto Ambientale e relativi Allegati, nonché della Sintesi Non Tecnica agli atti del Comune di Urago d'Oglio, pubblicati sul sito internet comunale e sul Sivas di Regione



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

Lombardia e oggetto di esame in sede della seconda Conferenza di Valutazione svoltasi in data 29/04/2026;

- le osservazioni/pareri pervenuti da parte dei soggetti ed enti suindicati e le relative controdeduzioni, richiamati nel documento che si allega al presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, intitolato “ALLEGATO A - Osservazioni/pareri pervenuti e relative controdeduzioni”;

RILEVATO che:

- nel territorio comunale di Urago d'Oglio e nei comuni contermini non sono presenti siti della Rete Natura 2000 (Tavola A.01, Allegato 1.A), tuttavia nel vicino Comune di Pumenengo è presente la ZSC IT2060014 “Boschetto di Cascina Campagna”;
- in relazione a tale aspetto, il contributo della Provincia di Brescia ricevuto in sede di prima seduta della Conferenza di Valutazione specifica che *“entro il territorio comunale non sono presenti Siti RN 2000, né sono direttamente confinanti: risulta infatti interposto il Comune di Rudiano e rispetto al Sito RN 2000 IT 2060014 “Boschetto della Cascina Campagna”, l'ambito di trasformazione più a sud dista più di 4 km. A meno che la pianificazione locale non preveda azioni di piano molto più prossimi o che abbiano effetti significativi e diretti sul Fiume Oglio, quale corridoio ecologico prossimo al Sito RN 2000, si ritiene, ragionevolmente, che non possano esserci effetti significativi sulla conservazione del Sito e quindi non si renda necessaria la procedura di Valutazione di incidenza, ancorché limitata alla fase di screening (Primo livello di indagine)”*;

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente la Variante generale al Piano di Governo del Territorio è stata adeguatamente valutata in sede di Rapporto Ambientale;

VALUTATI gli effetti prodotti dalla Variante al PGT sull'ambiente;

Sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e s.m.i.;

DATO ATTO dell'Intesa con l'Autorità Procedente;

Per tutto quanto sopra esposto;

DECRETA:

1. **DI ESPRIMERE**, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e s.m.i., **PARERE FAVOREVOLE** in relazione ai contenuti, ai limiti ed agli obiettivi posti alla base della Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Urago d'Oglio, a condizione che vengano recepite negli atti e documenti costituenti la Variante generale al Piano di Governo del Territorio, le raccomandazioni/modalità di recepimento delle osservazioni e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

territorialmente e funzionalmente interessati, modalità di recepimento come riportate nell'“ALLEGATO A - Osservazioni/pareri pervenuti e relative controdeduzioni”, che si allega al presente parere per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **DI RACCOMANDARE**, per quanto concerne l'attività di monitoraggio, il rispetto del Capitolo 5 “FASE 5: DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO” del Rapporto Ambientale, nonché dell'Articolo 2.11 – “Monitoraggio sull'attuazione del Piano” delle Norme Tecniche di attuazione.

DISPONE:

- la trasmissione del presente parere all'Autorità procedente per l'invio ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati e ai soggetti del pubblico interessati all'iter decisionale, nonché per darne avviso all'Albo Pretorio online, sul sito internet comunale sul sito internet regionale dedicato ai procedimenti VAS (SIVAS);
- la trasmissione all'Autorità procedente delle raccomandazioni e modalità di recepimento delle osservazioni e pareri pervenuti, contenuti nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;
- demandare all'Autorità procedente l'aggiornamento della proposta di Variante generale al Piano di Governo del Territorio, del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica alla luce delle variazioni occorse in ragione dell'accoglimento di alcune richieste di integrazioni/osservazioni effettuate dai Soggetti competenti in materia ambientale, dagli Enti territorialmente e funzionalmente interessati e dai Soggetti del pubblico interessati all'iter decisionale.

L'Autorità Compete per la VAS

Arch. Giovanni Piccitto

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegati:

1. ALLEGATO A - Osservazioni/pareri pervenuti e relative controdeduzioni”;
2. Verbale conferenza di valutazione - seduta introduttiva;
3. Verbale conferenza di valutazione - seduta conclusiva.

OSSERVAZIONI/PARERI PERVENUTI E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

Seconda Conferenza di valutazione svoltasi in data 29/04/2026 – verbale protocollo n. 3583 del 16/05/2026.

CONFERENZA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE (PGT).1. OPEN FIBER prot. 1980 del 18/03/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	Trasmettono in allegato le planimetrie delle tubazioni di loro competenza e comunicano tra l'altro: <i>"... segnalate con riga continua rossa in scavo tradizionale a cielo aperto, con una profondità indicativa di 60 cm. estradosso su marciapiede e circa 1 metro estradosso in carreggiata, sono sotto strada in cavidotti propri come l'infrastruttura segnalata con linee blu eseguite con tecnica di mini trincea e con estradosso in deroga al massimo di circa 30 cm., mentre le linee continue azzurre sono infrastruttura di altro operatore dove Open Fiber potrebbe essere presente con i propri cavi , potrebbero essere contenute in tubi corrugati o rigidi, in questo caso non possiamo segnalare la profondità e la tipologia di scavo, in quanto abbiamo dei contratti in IRU appunto con altri operatori; per le ispezioni, non abbiamo collettori, ma abbiamo pozzetti e/o camerette, raffigurate con dei punti marcati sulle linee, mentre con linee tratteggiate sono indicate le nostre tubazioni in progettato oppure eseguite da poco e non ancora caricate definitive a sistema, comunque si precisa che la posizione dei sottoservizi indicata in planimetria è puramente indicativa come le profondità segnalate in precedenza e che la posizione effettiva in campo andrà verificata tramite puntuali assaggi a cura del titolare dell'autorizzazione di scavo".</i>	Si prende atto. Per quanto concerne eventuali rifacimenti/estendimenti delle condotte riguardanti gli ambiti soggetti a piani attuativi, gli stessi saranno previsti nell'ambito delle Convenzioni per l'attuazione degli stessi piani attuativi, come previsto in particolare dall'articolo 1.16 – co. 5 – delle NTA della Proposta di Piano.

2. TELECOM ITALIA prot. 2025 del 19/03/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	Informano, con riferimento alla convocazione della presente Conferenza, che "... in considerazione dell'oggetto della presente comunicazione, essa deve essere indirizzata alla società FiberCop S.p.A. in virtù del conferimento	Si precisa che l'avviso convocazione della seconda Conferenza di VAS – protocollo n. 1798 del 11/03/2026, è stato trasmesso anche a FiberCop S.p.A.

	da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.”.	
--	---	--

3. REGIONE LOMBARDIA prot. 2305 del 31/03/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	<i>L'Ufficio Territoriale di Brescia “prende atto di quanto evidenziato nell'elaborato progettuale “documento di scoping” caricato sul portale SIVAS. Per quanto di competenza, l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, non ha nulla da rilevare circa il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Tuttavia, fa presente che eventuali spostamenti nonché modifiche di tracciato dei corpi idrici superficiali e/o aggiornamenti delle rispettive fasce di rispetto conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti dovranno sempre essere autorizzati, previa idonea istruttoria, dall'Ufficio Territoriale Regionale, come prescritto dalle D.G.R. n. XII/3668 del 16/12/2024. Si rammenta che la presente nota riguarda esclusivamente la conformità al Documento di Polizia Idraulica vigente, fermi restando il rilascio dei pareri ed autorizzazioni”.</i>	Si prende atto.

4. UNARETI prot. 2318 del 31/03/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	<i>Informano che “a partire dal 01.07.2025 la scrivente, per conto di LD Reti, ha ceduto l'attività di distribuzione gas del territorio da voi citata favore del Gruppo Ascopiave, e pertanto, Vi preghiamo di fare riferimento al seguente indirizzo PEC come nuovo canale di contatto per le pratiche relative alla distribuzione gas: apretigasnorth@pec.apretigas.it”</i>	Si prende atto.

5. CONAF prot. 2364 del 01/04/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	<i>“Spett.le Segreteria, si inoltra per competenza, ed opportuna conoscenza, la comunicazione di cui all'oggetto. Si coglie altresì l'occasione per invitare il Comune di Urago D'oglio, che legge in Cc, ad aggiornare i recapiti presenti nella propria anagrafica facenti riferimento all'Ordine dei Dottori Agronomi</i>	Si prende atto.

	<i>e dei Dottori Forestali della provincia di Brescia, allineandoli a quelli attualmente in uso e pubblicati al seguente link: https://ordinebrescia.conaf.it/uffici/</i>	
--	--	--

6. ACQUE BRESCIANE prot. 2452 del 03/04/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	Confermano le prescrizioni già inviate nella precedente comunicazione del 11/12/2025 prot. 0148267 che riallegano in copia.	Si prende atto. Per quanto concerne eventuali rifacimenti/estendimenti delle condotte riguardanti gli ambiti soggetti a piani attuativi, gli stessi saranno previsti nell'ambito delle Convenzioni per l'attuazione degli stessi piani attuativi, come previsto in particolare dall'articolo 1.16 – co. 5 – delle NTA della Proposta di Piano

7. ARPA – DIPARTIMENTO DI BRESCIA prot.2988 del 20/04/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	<u>"Sistema insediativo.</u> <i>La definizione chiara dei margini del centro abitato è la fase imprescindibile per una pianificazione territoriale che concorra alla realizzazione di obiettivi di sostenibilità ambientale. Essa infatti rappresenta il punto di partenza per:</i> - <i>disinnescare fenomeni di edificazione lineare e di saldamento delle frange urbane; contrastare la frammentazione urbana e la dispersione del costruito;</i> - <i>definire margini riconoscibili del tessuto produttivo al fine di evitare la disseminazione di fonti puntuali di inquinamento derivanti da emissioni in aria, acqua e suolo anche a favore della razionalizzazione delle opere di mitigazione, dei sistemi di controllo e monitoraggio dell'inquinamento a scala vasta (depuratori, stazioni di monitoraggio e punti di campionamento).</i> <i>Si raccomanda, in via generale, per tutti i nuovi ambiti di evitare la commistione tra differenti destinazioni funzionali (residenziale, agricola, industriale, commerciale, infrastrutturale) per motivi di tipo igienico-sanitario e/o ambientale, si rimanda in particolare alle norme vigenti applicabili e a una più accurata indagine cautelativa delle potenziali fonti di molestie in fase attuativa che possano prevenire già a livello pianificatorio eventuali successive incompatibilità territoriali. In sede di piano attuativo, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nel documento di</i>	Si prende atto e si condividono le osservazioni sulla <i>"definizione chiara dei margini del centro abitato"</i>, precisando al riguardo che la Proposta di Variante generale definisce in maniera chiara e puntuale la delimitazione del tessuto urbano consolidato. Per quanto riguarda la raccomandazione di evitare la commistione tra differenti destinazioni funzionali (residenziale, agricola, industriale, commerciale, infrastrutturale) per motivi di tipo igienico-sanitario e/o ambientale, si richiama che la Variante: - opera una riduzione del consumo di suolo degli Ambiti di trasformazione a destinazione residenziale; - introduce limitate nuove previsioni di interesse pubblico, tra cui la futura RSA; - in generale razionalizza il sistema insediativo e coordinamento con urbanizzazioni e servizi, anche mediante criteri compensativi. Per l'Ambito di Trasformazione "G", si prescrive l'assoggettamento ad una successiva e più approfondita Valutazione Ambientale Strategica del piano attuativo previsto per l'attuazione dell'Ambito stesso, ai sensi dell'articolo 4 – co. 2 ter – della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.: <i>"2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti</i>

<i>piano, si rimanda alla volontà dell'Amministrazione circa una successiva e più approfondita valutazione (art. 4, c. 2 ter della LR 12/2005) della significatività degli impatti sull'ambiente alla luce di ulteriori aspetti di dettaglio che ragionevolmente possono emergere su scala ridotta ed essere apprezzati con maggiore definizione solo in fase di attuazione. Ai fini della riqualificazione/rigenerazione di aree dismesse/degradate è necessario valutare la rispondenza della qualità dei terreni di suddette aree - in funzione della destinazione urbanistica di previsione con adeguati disposti in seno alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dei relativi ambiti - rispetto alle soglie limite delle sostanze inquinanti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 - e le ulteriori, se del caso, individuabili sulla base della specificità del ciclo produttivo dell'attività industriale/zootecnica dismessa. In tutte le aree di nuova edificazione che prevedono impermeabilizzazione del suolo rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione, si richiama il rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica (Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7) mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (art. 58 bis della LR 12/2005) che privilegino, in ordine di priorità, il riuso, l'infiltrazione e l'evapotraspirazione, come ad es. pavimentazioni drenanti, opere per la raccolta e il riuso delle acque pluviali canalizzate in serbatoi, ecc. A tal proposito, in merito all'azione della Variante di Piano volta a introdurre una specifica normativa per la regolamentazione del principio dell'invarianza idraulica, per tutte le aree destinate a parcheggio, in considerazione del loro uso, si suggerisce cautelativamente l'installazione di impianti di disoleatura e dissabbiatura per il trattamento preliminare delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici al fine di evitare contaminazione dei recettori finali di tali acque (suolo, sottosuolo, corpi idrici) dovute ad un'immissione diretta delle stesse, eventualmente contaminate da solventi o idrocarburi. Per tutte le aree di trasformazione, considerato il particolare rapporto del comune con l'ambiente fluviale, vengono ribadite le necessarie tutele delle acque derivanti dalla disciplina e dal trattamento degli scarichi urbani. A tale proposito si invita ad accertare il rispetto del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6. In particolare, si rende necessaria una ricognizione degli</i>	<i>variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione".</i> Tale procedura sarà finalizzata ad approfondire, in particolare, gli effetti derivanti dall'insediamento delle funzioni previste e delle attività connesse, verificando la compatibilità della destinazione d'uso proposta con le destinazioni, le funzioni e le attività esistenti nelle aree limitrofe, con specifico riferimento agli impatti sulla mobilità, sull'accessibilità, sul traffico indotto, sul clima acustico, sulla qualità dell'aria, nonché sugli ulteriori aspetti ambientali e territoriali ritenuti pertinenti. Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla riqualificazione/rigenerazione di aree dismesse/degradate e circa la necessità di valutare la rispondenza della qualità dei terreni di suddette aree, in funzione della destinazione urbanistica di previsione con adeguati disposti in seno alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dei relativi ambiti, rispetto alle soglie limite delle sostanze inquinanti di cui alle colonne A e B, si richiamano in particolare: - l'Articolo 1.9 – “Norma particolare per le riconversioni funzionali” delle Norme Tecniche di Attuazione per il Documento di Piano che espressamente prevede: “1. La trasformazione e riconversione di edifici a destinazione industriale o artigianale, di fabbricati ed edifici produttivi agricoli ad una diversa destinazione d’uso, ove ammessa dalle presenti Norme, potrà avvenire solo attraverso Piano Attuativo o Permesso di Costruire convenzionato. Per gli ambiti di riconversione dovrà essere effettuata indagine preliminare, con le modalità previste dall’art. 242 del Dlgs 152/2006 e ss. mm. e ii., per la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione riferite alla nuova destinazione d’uso prevista”; - l'Articolo 4.5 – “Verifica dell'idoneità dei suoli nell'ambito di interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica” che per il Piano delle Regole prevede: “1. Nel caso di interventi che comportino una trasformazione della destinazione urbanistico-edilizia da produttiva o da allevamenti zootecnici ad altra devono essere effettuate indagini ambientali preliminari del sottosuolo ai sensi del Dlgs 152/2006 e ss. mm. e ii. al fine di verificare l'idoneità dei suoli all'edificazione prevista. La documentazione comprovante tali indagini dovrà essere allegata contestualmente al Piano Attuativo, al Permesso di Costruire convenzionato o all'intervento edilizio diretto. La mancanza di tale
---	--

	scarichi isolati sia nel suolo/sottosuolo che in corpo idrico superficiale e dei tratti di fognatura mista allo scopo di individuare possibili criticità legate al degrado della risorsa idrica (presenza di scolmatori di piena, acque parassite, perdite lungo la linea dell'acquedotto) e del suolo. Tale censimento integrerà il Piano di monitoraggio e, oltre a rispondere agli obiettivi di sostenibilità ambientale (qualità e utilizzo efficiente della risorsa idrica), guiderà le scelte di pianificazione urbanistica.	documentazione implica la sospensione delle procedure urbanistico-edilizie in itinere. 2. Tali indagini dovranno essere condotte anche per le aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. 3. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia dovranno essere attivate tutte le procedure amministrative e operative previste dalla normativa vigente in tema di "Bonifica di siti contaminati". Restano comunque valide tutte le disposizioni normative vigenti in materia di "Gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", a cui si rimanda integralmente. 4. Il riutilizzo di terre e rocce da scavo deve essere esplicitamente autorizzato con le procedure previste dall'art. 186 del Dlgs 152/2006 e ss. mm. e ii." Per quanto riguarda l'invarianza idraulica, si richiama che il Comune di Urago d'Oglio ricade in area a media (B) criticità idraulica ed ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento regionale n. 7/2017, è tenuto a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico ed a recepirlo nel PGT con le modalità ed entro i termini indicati all'articolo 58 bis – comma 7 – della L.R. n. 12/2005.
2	<u>Sistema paesistico, ambientale ed ecologico</u> Le aree di residualità naturale, talvolta isolate e inframmezzate col tessuto urbano, produttivo e infrastrutturale, rappresentano i capisaldi ambientali da non sacrificare secondo una logica di ineluttabilità di espansione urbana ma, piuttosto, da valorizzare attuando tutte le misure volte a connettere il territorio rurale con quello edificato attraverso il posizionamento di mosaici di frangia destinati ad orti e giardini multifunzionali, a fasce vegetazionali, a prati periurbani che possano, inoltre, fungere da filtro e mascheramento verso gli attigui ambiti urbanizzati. In tutti gli interventi è da prevedere, di regola, l'utilizzo di specie autoctone certificate che tutelino il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche. Esiste una filiera produttiva florovivaistica volta a tutelare la biodiversità locale che è stata recepita dalla normativa regionale. L'utilizzo di piante autoctone conferisce inoltre all'impianto maggiore rusticità e richiede l'apporto di minori cure colturali. Come criterio generale, nei casi in cui siano utilizzate, si favorirà una varietà di specie arboreo-arbustive. Anche la scelta delle specie da seminare in un prato comprenderà per quanto possibile un'ampia varietà di specie erbacee	Si prende atto. Richiamato che la Variante prevede una riduzione delle previsioni di consumo di suolo previgenti, la Variante medesima è corredata da apposito studio della rete ecologica comunale che, composto da specifici elaborati grafici e testuali, è allegato al PGT per farne parte integrante e sostanziale e al quale si rimanda integralmente sia per le previsioni inerenti al documento di piano, sia per quelle afferenti al piano delle regole e al piano dei servizi. Si vedano in particolare: <u>Rete ecologica e aree protette</u> ARTICOLO 1.13 - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE

	capaci di richiamare una maggiore biodiversità entomologica. Si rimanda per un approfondimento mirato a Malcevschi S., Lazzarini M., Bianchi A., 2013: Buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale. Un'opportunità per l'agricoltura lombarda. Regione Lombardia, ERSAF. Alla piantumazione delle specie arboree dovrà seguire il monitoraggio dell'attecchimento della pianta e del suo regolare sviluppo per eventuali interventi di sostituzione. In tale ottica rientrano, ad esempio, gli interventi per la realizzazione di servizi pubblici e di interesse pubblico e generale. I parcheggi e la realizzazione della viabilità costituiscono un'opportunità sotto il profilo ecosistemico e paesaggistico, nonché funzionale, per il corretto inserimento dell'opera e per l'attuazione di tutte le misure volte a connettere il territorio rurale con quello edificato attraverso fasce piantumate in assonanza con il contesto locale che possano, inoltre, fungere da filtro e mascheramento verso gli ambiti agricoli. Si suggerisce di inserire per ciascun ambito nelle NTA relative alle misure di compensazione ecologica, da definire in sede di Piano Attuativo/Permesso di Costruire convenzionato e da riportare nella convenzione urbanistica, la prescrizione a carico del proponente relativa allo studio del tipo di opere da realizzare e della stima del valore ecologico dell'area, a cura di professionista con esperienza, attraverso i metodi di valutazione più frequentemente impiegati (STRAIN, BTC Ingegnoli o altro), al fine di formare la base economica su cui riscuotere la monetizzazione delle misure di compensazione ecologica, da realizzare anche extra-comparto. All'interno del piano di monitoraggio, si segnala la necessità di riportare l'indicatore della realizzazione delle misure di mitigazione/compensazione in seguito all'esecuzione dei Piani Attuativi dei relativi ambiti per valutarne l'evoluzione nel tempo.	
3	<u>Sistema della mobilità</u> <i>Si rappresenta che in riferimento alla componente rumore, solitamente, la maggiore criticità in ambito urbano è ricollegabile al traffico veicolare. Dunque, si rimarca la necessaria coerenza tra i documenti di pianificazione del traffico e la classificazione acustica: i piani dei trasporti urbani e i piani urbani del traffico, i piani del traffico per la mobilità extraurbana, la pianificazione e la gestione del traffico stradale (ad esempio, vedi il regolamento viario) rientrano nell'ambito dei provvedimenti di natura</i>	Si prende atto. A seguito dell'approvazione della Variante generale il Comune dovrà procedere ad adeguare il piano di classificazione acustica come disposto dall'art.4 - comma 2 - della L.R.13/2001.

	<i>amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale per la limitazione delle emissioni sonore (art. 2, c. 5 della legge 447/1995). In particolare, le aree in "classe I" (aree particolarmente protette) - ovvero le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione (aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, aree di parco) dovranno essere coerenti con le disposizioni del D.P.R. 142/2004 che prevedono per le infrastrutture stradali di tipo "E" o "F" (D.lgs. 285/1992 - Codice della strada) fasce di pertinenza acustica di 30 m e stabiliscono di orientare prioritariamente l'attività pluriennale di risanamento all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura. Si ribadisce, infine, il necessario coordinamento tra classificazione acustica e la pianificazione urbanistica (art. 4, legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 recante Norme in materia di inquinamento acustico). Oltre alla componente suindicata, un ulteriore elemento riguarda l'inquinamento atmosferico che in condizioni di rete congestionata ha maggiori impatti sulle aree limitrofe alla rete stradale. È possibile mitigare tale impatto inserendo nel Piano dei Servizi, ad esempio, apposite previsioni di aree a verde con dotazioni arboree come fasce alberate o rilevati verdi a ulteriore corredo della rete verde comunale. È necessario che le azioni volte alla riqualificazione del sistema viabilistico e della mobilità in generale si integrino con considerazioni relative alla valorizzazione delle funzioni ecosistemiche del territorio tramite il ricorso a nature based solutions che impieghino le infrastrutture verdi e blu per incrementare la resilienza verso fenomeni di alterazione come, ad es., isola di calore, allagamenti urbani, scarsità idrica, ecc. Inoltre, l'art. 74 della Normativa del PTCP prescrive di favorire la connessione fra sistema insediativo e sistema rurale con opere di costruzione e potenziamento della rete verde e rete ecologica.</i>	
4	<u>Piano di monitoraggio.</u> <i>Per l'efficacia del piano di monitoraggio è fondamentale individuare sia le risorse necessarie alla realizzazione e alla gestione del monitoraggio sia le</i>	Si prende atto. Relativamente al piano di monitoraggio, si richiamano il Capitolo 5 "FASE 5: DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO" del Rapporto Ambientale, nonché dell'Articolo 2.11 – "Monitoraggio sull'attuazione del Piano" delle Norme Tecniche di attuazione.

	<i>figure responsabili della rilevazione, della trasmissione, dell'analisi e della valutazione dei dati nonché dell'attuazione delle misure correttive".</i>	
6		-

8. Parco Oglio Nord prot. 3181 del 28/04/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	Tale parere, dopo aver premesso che: - <i>"una parte del territorio comunale ricade all'interno del Parco Oglio Nord;</i> - <i>ai sensi della L.R. n. 86/1983 e dell'art. 12, comma 2, delle N.T.A., l'Ente Parco è obbligato a esprimere il parere di propria competenza;</i> - <i>il territorio comunale ricadente nel perimetro del PTC è soggetto alle norme e ai vincoli stabiliti dalle relative NTA";</i> evidenzia che: <i>"le previsioni del PTC hanno efficacia immediatamente vincolante, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 86/1983, e devono essere recepite di diritto negli strumenti urbanistici comunali;</i> <i>eventuali previsioni urbanistiche difformi dagli indirizzi e dalle prescrizioni del PTC non sono ammissibili e devono essere adeguate alle disposizioni del Piano;</i> <i>la corretta rappresentazione del perimetro del Parco nella cartografia di piano costituisce elemento essenziale per garantire il rispetto della disciplina vigente e la tutela del territorio";</i> <i>Il parere rileva quindi che "il perimetro del Parco Oglio Nord riportato negli elaborati della proposta di variante non risulta conforme al perimetro vigente approvato con D.G.R. 12 dicembre 2013 – n. X/1088;</i> <i>sono state inoltre riscontrate incongruenze tra la proposta di variante al PGT e l'azonamento del PTC vigente";</i> <i>Il parere richiede quindi che:</i> <i>"1. nella cartografia di piano venga riportato in modo chiaro, corretto e inequivocabile il perimetro vigente del Parco Oglio Nord, così come definito dal PTC approvato con D.G.R. n. X/1088/2013;</i>	Si prende atto delle osservazioni e si provvede previo confronto con l'Ente Parco ad apportare le correzioni richieste. Si precisa comunque che già l'articolo 4.15 – "Parco Regionale Oglio Nord" delle NTA espressamente prevede che: <i>"1. Il PGT individua il perimetro del Parco Regionale Oglio Nord. La cartografia del PGT recepisce la suddivisione territoriale e le indicazioni puntuali e lineari previste dal PTC vigente che, in ogni caso, si intendono prevalenti in caso di incoerenze, anche dovute a successive varianti dello strumento sovraordinato.</i> <i>2. Con la sola esclusione del NAF, entro cui prevalgono le Norme e le previsioni del PGT, per tutte le aree ricomprese nel perimetro del Parco Regionale prevalgono i disposti e le indicazioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento".</i>

2. siano integralmente recepite e rispettate le disposizioni vincolanti del PTC, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 86/1983; 3. ogni previsione urbanistica difforme dal PTC venga adeguata alle prescrizioni normative vigenti; 4. venga verificata la coerenza complessiva degli elaborati di piano (cartografici e normativi) con il PTC, con particolare riferimento alle aree ricadenti nel perimetro del Parco; 5. siano aggiornati, ove necessario, gli elaborati della VAS al fine di garantire la piena coerenza con il quadro vincolistico sovraordinato; La presente costituisce parere vincolante di competenza dell'Ente Parco, ai sensi della L.R. 86/1983, e dovrà essere integralmente recepito nel procedimento di variante al PGT".	
--	--

9. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA prot. 3196 del 29/04/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	<i>"Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica si rileva che non è stato contattato lo scrivente Ufficio, come richiesto con prot. 26004 del 09/12/2025 in sede di prima conferenza di servizi, ai fini della definizione delle modalità di perimetrazione delle aree a rischio archeologico.</i> <i>A tal proposito si evidenzia che i ritrovamenti archeologici riportati nella tavola DP02 Sintesi dei contenuti di livello sovraordinato non sono completi; oltre a quelli già noti si evidenziano i seguenti ritrovamenti sul territorio comunale:</i> - <i>Tangenziale est: tomba protostorica</i> - <i>Tangenziale est: probabile tomba di epoca protostorica</i> - <i>Brebemi: area artigianale di età romana Brebemi: canaletta e tracce di frequentazione di epoca rinascimentale-post rinascimentale</i> - <i>Via Maglio: strutture murarie e tracce di insediamento di età romana"</i> <i>Viene quindi trasmessa in apposita cartella complessa il posizionamento di tali ulteriori siti in formato Shapefile perché possa essere integrata la cartografia di piano.</i> <i>Il parere Esaminare le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE osserva che:</i> <i>"Art. 4.20:</i>	Con riferimento agli aspetti di tutela archeologica, si prende atto di quanto osservato e si recepiscono completamente gli Shapefile trasmessi, al fine di procedere con la relativa integrazione delle cartografie di Piano, coerentemente con il DBT assunto. Si precisa in ogni caso che già l'articolo 2.7 – "Modalità di attuazione degli Ambiti di Trasformazione" delle Norme Tecniche di Attuazione, per gli Ambiti soggetti a pianificazione attuativa prescrive espressamente al comma 7 che <i>"Ogni Piano Attuativo dovrà essere corredato da una valutazione preventiva degli effetti del Piano sul patrimonio architettonico e archeologico, redatta ai sensi del Dlgs 42/2004 e della Direttiva Europea 2001/42/CE, art. 5, par. 1, all. I, lettera f).</i> Gli scavi eseguiti in profondità superiore a 0,50 m dovranno essere preventivamente segnalati al Comune ed alla Soprintendenza e, nel caso di scoperta fortuita di beni mobili ed immobili di interesse archeologico, anche in assenza di azioni di riconoscimento e di notifica, provvedere alla conservazione temporanea in sito e farne denuncia entro ventiquattro ore al Sovrintendente ed al Sindaco". --- Con riferimento alle osservazioni circa le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, laddove osservano che: "Art. 4.20:

<i>Paragrafo 1: deve essere integrata la ricognizione delle aree interessate da ritrovamenti archeologici con i siti sopra elencati</i> <i>Paragrafo 2: si chiede che sia previsto che in tutte queste aree, a prescindere dalla profondità degli scavi, tutti i progetti siano trasmessi alla Soprintendenza per l'espressione del parere e l'adozione delle opportune misure di tutela.</i> <i>Paragrafo 4: in merito alla realizzazione di nuove arterie stradali, così come per tutte le opere pubbliche, è prevista la disciplina della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi del S.Lgs. 36/2023 art. 41 c.4 e del D.Lgs. 42/2004 art. 28 c.4.</i> <i>Esaminato inoltre il progetto di piano risultano ricadere, in tutto o in parte, all'interno di aree a rischio archeologico i seguenti ambiti di trasformazione o istanze: F – istanza 10 (prossimità a due tracciati viari storici), D (vicinanza a un'area oggetto di un ritrovamento di interesse archeologico), E, G (prossimità a un'area interessata da un ritrovamento di interesse archeologico), istanze 9 e 12 (posizione all'interno del NAF e prossimità, per l'istanza 12, al Castello).</i> <i>Per tali ambiti/istanze si chiede che i progetti comportanti scavo e manomissione del sottosuolo siano trasmessi alla scrivente Soprintendenza per l'espressione del parere e l'adozione delle opportune misure di tutela.</i> <i>Per quanto attiene <u>gli aspetti di tutela monumentale e paesaggistica</u>, si richiamano le seguenti osservazioni di carattere generale già trasmesse in occasione della convocazione della prima conferenza di VAS, che non sembrano correttamente assimilate dagli elaborati di piano:</i> <i>Per quanto concerne l'ambito architettonico-monumentale, si invita a una puntuale ed attenta mappatura e aggiornamento, negli elaborati del Piano, di tutti i beni tutelati, per legge o per decreto, ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.e ii., recante Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, presenti nel territorio di competenza comunale.</i> <i>Si segnala che tale mappatura risulta incompleta negli elaborati del piano. A titolo d'esempio, il Castello Martinengo Colleoni è indicato nell'elaborato DP 05 – Vincoli come sottoposto a tutela paesaggistica e non monumentale;</i> <i>• Per quanto concerne la tutela ope legis, ai sensi dell'art. 10, co. 1 del D.Lgs 42/2004, essa si applica a tutti gli edifici di proprietà pubblica o</i>	<i>Paragrafo 1: deve essere integrata la ricognizione delle aree interessate da ritrovamenti archeologici con i siti sopra elencati</i> <u>Si prende atto e si integrano di conseguenza le Norme Tecniche di Attuazione.</u> --- <i>Paragrafo 2: si chiede che sia previsto che in tutte queste aree, a prescindere dalla profondità degli scavi, tutti i progetti siano trasmessi alla Soprintendenza per l'espressione del parere e l'adozione delle opportune misure di tutela.</i> <u>Si prende atto e si integrano di conseguenza le Norme Tecniche di Attuazione.</u> --- <i>Paragrafo 4: in merito alla realizzazione di nuove arterie stradali, così come per tutte le opere pubbliche, è prevista la disciplina della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi del S.Lgs. 36/2023 art. 41 c.4 e del D.Lgs. 42/2004 art. 28 c.4"</i> <u>Si prende atto e si integrano di conseguenza le Norme Tecniche di Attuazione.</u> --- <i>Esaminato inoltre il progetto di piano risultano ricadere, in tutto o in parte, all'interno di aree a rischio archeologico i seguenti ambiti di trasformazione o istanze: F – istanza 10 (prossimità a due tracciati viari storici), D (vicinanza a un'area oggetto di un ritrovamento di interesse archeologico), E, G (prossimità a un'area interessata da un ritrovamento di interesse archeologico), istanze 9 e 12 (posizione all'interno del NAF e prossimità, per l'istanza 12, al Castello).</i> <i>Per tali ambiti/istanze si chiede che i progetti comportanti scavo e manomissione del sottosuolo siano trasmessi alla scrivente Soprintendenza per l'espressione del parere e l'adozione delle opportune misure di tutela.</i> <i>Quanto osservato è già previsto dalle NTA, con particolare riferimento ai contenuti generali di cui all'articolo 4.20, così come modificato come sopra svolto, al comma 5 dell'articolo 4.8, nonché al combinato disposto delle modalità attuative degli AdT con il comma 7 dell'articolo 2.7.</i> --- <i>Per quanto attiene <u>gli aspetti di tutela monumentale e paesaggistica</u>, si richiamano le seguenti osservazioni di carattere generale già trasmesse in occasione della convocazione della prima conferenza di VAS, che non sembrano correttamente assimilate dagli elaborati di piano:</i> <i>Per quanto concerne l'ambito architettonico-monumentale, si invita a una puntuale ed attenta mappatura e aggiornamento, negli elaborati del Piano, di tutti i beni</i>
--	--

appartenenti a soggetti equiparati di diritto pubblico, realizzati da oltre 70 anni e fino a verifica dell'interesse culturale, così come disposto ai sensi dell'art. 12 del suddetto Codice. Si invita pertanto a una mappatura dei beni tutelati per legge in tutti gli elaborati di piano il più possibile attenta e completa, in modo tale da restituire una situazione vincolistica corretta e attuale, per non ingenerare aspettative non realistiche negli operatori coinvolti. • Si ricorda infine che, per il combinato disposto dagli artt. 11 comma 1 lettera a) e 50 del D.Lgs. 42/2004 è vietato il “distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi degli edifici, esposti o no alla pubblica vista”, senza l'autorizzazione del Soprintendente. Per quanto attiene la relazione generale di variante, si condividono gli obiettivi generali proposti. Per quanto riguarda le istanze puntuali proposte, in linea generale si condivide il parere già espresso dall'Amministrazione Comunale nella relazione generale di variante. Si ritiene tuttavia utile esplicitare le seguenti valutazioni: • per quanto riguarda l'istanza n. 1 si esprime <u>parere negativo</u> in quanto la proposta contrasta con le ragioni della tutela paesaggistica e con il PTC del Parco Oglio Nord; • per quanto riguarda la variante 9, si ritiene la proposta ammissibile, pur rammentando quanto disposto dal combinato degli artt. 11-50 del D.Lgs 42/2004 in materia di apparati decorativi dell'architettura; • per quanto riguarda la variante 12, condividendo quanto già prescritto nella relazione generale di variante, considerata l'aderenza al tessuto storico consolidato, si ritiene che l'aumento di Slp dovrà comunque essere sviluppato in coerenza con l'edificato consolidato esistente”.	tutelati, per legge o per decreto, ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.e ii., recante Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, presenti nel territorio di competenza comunale. Si segnala che tale mappatura risulta incompleta negli elaborati del piano. A titolo d'esempio, il Castello Martinengo Colleoni è indicato nell'elaborato DP 05 – Vincoli come sottoposto a tutela paesaggistica e non monumentale; <u>Precisato che, in particolare per il caso di specie, con la redazione della presente variante sono stati recepiti gli elementi costitutivi del PGT vigente, nonché le banche dati ufficiali a disposizione, in assenza di indicazioni precise o di ulteriori strati informativi assimilabili, si procederà comunque ad una ulteriore verifica puntuale dei contenuti in oggetto ed alle eventuali rettifiche e integrazioni del caso.</u> --- Per quanto concerne la tutela ope legis, ai sensi dell'art. 10, co. 1 del D.Lgs 42/2004, essa si applica a tutti gli edifici di proprietà pubblica o appartenenti a soggetti equiparati di diritto pubblico, realizzati da oltre 70 anni e fino a verifica dell'interesse culturale, così come disposto ai sensi dell'art. 12 del suddetto Codice. Si invita pertanto a una mappatura dei beni tutelati per legge in tutti gli elaborati di piano il più possibile attenta e completa, in modo tale da restituire una situazione vincolistica corretta e attuale, per non ingenerare aspettative non realistiche negli operatori coinvolti. <u>Quanto osservato attiene ad alcuni aspetti della vincolistica ad elementi mutevoli o di non inequivocabile riscontro; la specifica cartografia assume necessariamente ruolo di indirizzo orientativo, con necessità di verifica puntuale da parte del progettista incaricato di qualsivoglia intervento edilizio. Si raccomanda quindi di integrare le Norme Tecniche di Attuazione in funzione di quanto osservato circa la tutela ope legis, ai sensi dell'art. 10, co. 1 del D.Lgs 42/2004, che si applica a tutti gli edifici di proprietà pubblica o appartenenti a soggetti equiparati di diritto pubblico, realizzati da oltre 70 anni e fino a verifica dell'interesse culturale, così come disposto ai sensi dell'art. 12 del suddetto Codice.</u> --- Si ricorda infine che, per il combinato disposto dagli artt. 11 comma 1 lettera a) e 50 del D.Lgs. 42/2004 è vietato il “distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi degli edifici, esposti o no alla pubblica vista”, senza l'autorizzazione del Soprintendente.
--	--

		<u>Si prende atto dei noti contenuti di Legge, che dovranno essere rispettati dagli operatori in sede di presentazione dei progetti per gli interventi edilizi.</u> --- <i>Per quanto attiene la relazione generale di variante, si condividono gli obiettivi generali proposti. Per quanto riguarda le istanze puntuali proposte, in linea generale si condivide il parere già espresso dall'Amministrazione Comunale nella relazione generale di variante.</i> <u>Se ne prende atto.</u> --- <i>Si ritiene tuttavia utile esplicitare le seguenti valutazioni:</i> <i>per quanto riguarda l'istanza n. 1 si esprime <u>parere negativo</u> in quanto la proposta contrasta con le ragioni della tutela paesaggistica e con il PTC del Parco Oglio Nord;</i> <u>Si prende atto, segnalando che tale istanza è già stata respinta in fase di redazione della Variante.</u> --- <i>per quanto riguarda la variante 9, si ritiene la proposta ammissibile, pur rammentando quanto disposto dal combinato degli artt. 11-50 del D.Lgs 42/2004 in materia di apparati decorativi dell'architettura:</i> <u>L'istanza in argomento è già stata accolta e, in ragione di ciò, gli elaborati di merito sono già stati modificati in definizione del PGT di variante; per il resto, valgono le considerazioni già sopra svolte.</u> --- <i>per quanto riguarda la variante 12, condividendo quanto già prescritto nella relazione generale di variante, considerata l'aderenza al tessuto storico consolidato, si ritiene che l'aumento di SIp dovrà comunque essere sviluppato in coerenza con l'edificato consolidato esistente".</i> <u>Quanto suggerito è già previsto dal punto 1 del comma 10 dell'articolo 4.8 delle NTA proposte in variante.</u>
--	--	---

10. BREBEMI prot. 3204 del 29/4/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	Tale società, Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale di Connessione tra le città di Brescia e Milano, in forza della Convenzione Unica sottoscritta con la Concedente	Premesso che le Norme Tecniche di Attuazione della Proposta di Piano, all'Articolo 1.27 – "Fasce di rispetto, di salvaguardia e arretramento dell'edificazione", in particolare al comma 4 "Infrastrutture della viabilità" prevedono che: <i>"oltre a quanto</i>

CAL S.p.A. in data 1 agosto 2007, esaminata la documentazione proposta, essendo direttamente coinvolta nel procedimento approvativo in oggetto, confermando i contenuti di quanto espresso nella prima consultazione, comunica le proprie osservazioni come da allegata istruttoria tecnica, comunicando pertanto che non parteciperà alla seduta sopra convocata e precisano che il documento viene trasmesso anche alla Concedente CAL, che non risulta tra i destinatari dell'avviso, per le sue eventuali determinazioni del caso. <i>“Relativamente all’interferenza dell’autostrada A35 con il territorio comunale, si evidenzia che:</i> • <i>l’autostrada A35 Brescia-Milano interessa, fra l’altro, il territorio comunale nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 18+930 circa e 21+150 circa, per un tratto pari a circa 2220 m (vedasi estratto di seguito riportato);</i> • <i>nell’ambito della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma Brebemi, con nota prot. SDP-U-1203-195-DT-DGR del 27 marzo 2012, come richiesto dalla Concedente CAL, sono stati trasmessi, ai Comuni della Provincia di Brescia interessati dal tracciato, gli elaborati planimetrici del progetto esecutivo dell’Infrastruttura autostradale, affinché gli stessi tenessero conto, nell’esercizio delle funzioni in materia urbanistica ed edilizia, del corridoio individuato con l’approvazione del progetto e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso;</i> • <i>le opere di attraversamento autostradale (sottovia SP 18 alla progressiva 19+091 e sottovia SP 2 alla progressiva 19+873), sono state realizzate dal Consorzio Cepav 2 nell’ambito della realizzazione delle c.d. “Opere integrate”, previste nei due Progetti relativi alla costruzione della Linea AV/AC, Tratta Treviglio-Brescia nonché alla costruzione del Collegamento Autostradale di competenza della scrivente. Tali Opere Integrate sono state regolarmente consegnate dal medesimo Consorzio agli Enti destinatari.</i> <i>EVIDENZE ISTRUTTORIE Dall’analisi dei documenti di interesse per la scrivente, prodotti nell’ambito della procedura in oggetto, emerge che non si sia tenuto correttamente conto delle modalità relative alla determinazione delle fasce di rispetto autostradale, come riportate nelle</i>	<i>graficamente individuato dal PGT, devono essere rispettate le distanze previste dal Codice della Strada e dal Regolamento Viario dell’Assessorato ai Lavori Pubblici e Viabilità della Provincia di Brescia. In tali fasce non è consentita alcuna nuova edificazione, né fuori terra, né sotto terra ad esclusione degli adeguamenti stradali, della realizzazione di piste ciclo-pedonali e pertinenze stradali e di parcheggi pubblici o asserviti all’uso pubblico. All’interno del perimetro del Centro Abitato le distanze dal confine stradale da rispettare per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione ed ampliamento sono quelle previste dal PGT. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26 del Regolamento attuativo del nuovo codice della strada (DPR 495/1992). Le zone di rispetto ferroviarie e le relative deroghe ammesse sono disciplinate dal DPR 753/1980 e dal DM 3/08/1981”, si prescrive che tale norma sia integrata come segue: “La definizione della fascia di rispetto stradale è misurata a partire dal confine stradale ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 10 del D.L.gs 285/1992 e s.m.i.”.</i>
--	--

	<i>determinazioni rese con nostra nota prot. SDP-U-2512-030-DE-SGR del 9 dicembre 2025. Dall'analisi delle tavole DP 03 – Classificazione funzionale delle strade e DP 05 – vincoli, emerge che le fasce siano misurate in 60 metri dal limite della pavimentazione stradale anziché dal confine stradale, come invece la normativa del Codice della Strada prevede. Figura 2: Estratto Elaborato DP 03 - Classificazione Funzionale delle Strade Copia Documento Figura 3: Estratto elaborato DP 05 - Vincoli E infatti, ai sensi di quanto previsto dall' art. 26, comma 2, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada) "fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:</i> <i>a) 60 m per le strade di tipo A." Il comma 3 dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992, prevede inoltre che: 3. "Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:</i> <i>a) 30 m per le strade di tipo A." Si evidenzia che l'art. 3 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) definisce il "confine stradale" come il "limite della proprietà quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato". A tal fine si allega uno stralcio planimetrico rappresentante il limite della proprietà autostradale, evidenziato con campitura arancione, da cui calcolare la suddetta fascia di rispetto.</i> <i>OSSERVAZIONI DEL CONCESSIONARIO BREBEMI In considerazione della non corretta individuazione e rappresentazione delle fasce di rispetto, gli elaborati cartografici prodotti dovranno essere modificati per recepirne il reale posizionamento, misurato dal confine autostradale secondo le distanze previste dalla normativa vigente sopra riportata. Infine, con</i>	
--	---	--

	<i>riliferimento alla gestione delle suddette fasce di rispetto, si indicano i riferimenti normativi e attuativi che la scrivente Concessionaria, e in generale tutti i soggetti interessati a seconda delle circostanze, sono tenuti ad osservare : - - - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495; Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30 dicembre 1970, n. 5980. Circolari ANAS S.p.A. n. 10970/2010 e n. 82481/2011. L'amministrazione comunale, pertanto, dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale rilascio dei conseguenti titoli abilitativi/autorizzativi, dei riferimenti sopra citati onde garantire l'esercizio, la funzionalità e la sicurezza dell'infrastruttura autostradale. Fermo quanto sopra, e sul presupposto che all'interno delle fasce di rispetto vige un vincolo di inedificabilità assoluta, si allega per completezza e celerità la nota prot. CAL-260717-00005 del 26 luglio 2017 con la quale la Concedente CAL S.p.A. ha trasmesso ai Concessionari autostradali, tra cui la scrivente, un disciplinare contenente le procedure per la realizzazione di opere, che, non costituendo edificazione, possono trovare allocazione all'interno delle fasce di rispetto autostradali. Al riguardo, si segnala sin da ora che, visto il citato disciplinare, è precluso all'interno delle citate fasce qualsiasi intervento posto ad una distanza inferiore ai 30 metri dal confine autostradale. Il rilascio della eventuale autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto è fra l'altro subordinato alla stipula di una convenzione tra richiedente e la scrivente avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di tali interventi/opere a salvaguardia dell'infrastruttura autostradale".</i>	
--	---	--

11. PROVINCIA DI BRESCIA PROT. 3209 DEL 29/04/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	Il parere dopo aver richiamato che la Provincia partecipa, in qualità di ente territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all'approvazione degli atti di governo del territorio promossi dai comuni, formula le seguenti: VALUTAZIONI ISTRUTTORIE CONSIDERAZIONI VALUTATIVE	<u>Natura della Variante - Consumo di suolo e BES</u> Si prende atto delle osservazioni. Per quanto concerne i Suap in variante al PGT richiamato l'articolo 5 - co. 4 – della L.R. n. 31/2014 e s.m.i., il quale recita testualmente che: «i comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente

Natura della variante <i>La variante generale riguarda tutti e tre gli atti che compongono il PGT. Nel Rapporto ambientale e nella relazione di variante si dichiara che “Con la presente variante di adeguamento al PTR a sua volta adeguato ai disposti della LR 31/2014, il Comune di Urago d’Oglio rispetta le norme e i criteri vigenti in tema di consumo di suolo.”</i> <i>Trattasi quindi di variante in adeguamento diretto alla l. r. 31/2014.</i> Consumo di suolo e BES <i>La carta del consumo di suolo risulta redatta in conformità all’art. 10, comma 1, lett. e-bis della l.r. 12/2005 e tiene parzialmente conto dei contenuti di cui al punto 4 dei Criteri del PTR integrato, presentando e la situazione alle soglie temporali richieste.</i> <i>Si rileva che alcune superfici oggetto di recenti interventi di ampliamento di attività produttive in variante agli strumenti urbanistici sono state erroneamente rappresentate nella tavola “DP10 - PR04 carta del consumo di suolo” come superficie agricola o naturale al T1. Tali superfici devono essere ascritte alla categoria della superficie urbanizzata. <u>Si invita pertanto a verificare e correggere in tal senso gli elaborati grafici ed i relativi calcoli esplicitati nelle varie parti testuali.</u></i> <i>La soglia di riduzione del consumo di suolo non risulta soddisfare i criteri regionali per quanto riguarda le funzioni non residenziali. La riduzione del consumo di suolo operata dalla variante deriva quindi interamente dagli ambiti di trasformazione a destinazione residenziale, i quali concorrono al raggiungimento dell’obiettivo complessivo di riduzione del consumo di suolo, pari al – 24,72%. I calcoli relativi a questa tematica sono esplicitati nella Relazione di variante e rappresentati dettagliatamente anche nell’elaborato grafico DP12 – PR06.</i> <i>È correttamente presente anche la Carta della qualità dei suoli liberi, corrispondente alla tavola DP13 – PR07.</i> <i>Manca invece una rappresentazione di eventuali aree interessate da fenomeni di dismissione, abbandono o degrado urbanistico-edilizio, economico-sociale e ambientale, anche in funzione dell’individuazione delle aree di potenziale rigenerazione, così come descritto nel punto 4) del capitolo 4.2 dei Criteri del PTR integrato. Atteso che il tema della</i>	periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo (...)». Per tale motivo si corregge come superficie urbanizzata la superficie del Suap Gandola, segnalandone parimenti la non incidenza sul BES comunale.
---	--

	rigenerazione delle aree degradate è ampiamente trattato sia nel rapporto ambientale che nella relazione di variante, occorrerebbe conseguentemente individuare queste aree a livello cartografico. <u>Si chiede pertanto di valutare se inserire questo tematismo all'interno delle tavole riguardanti il consumo di suolo, oppure di motivare la scelta fatta di non rappresentarle, onde rispondere ai Criteri regionali.</u> Per quanto concerne la verifica del BES, si prende atto di quanto rappresentato nella legenda della tavola DP11 – PR05 ed enunciato nella relazione di variante, con un BES pari a – 38.979 mq.	
2	Rete ecologica e aree protette Si riporta di seguito il parere dell'ufficio Rete ecologica e aree protette: "Il quadro conoscitivo in relazione alla rete ecologica e alla rete verde paesaggistica sovraordinate, sin dalla fase di scoping evidenzia la notevole sensibilità eco paesaggistica del territorio di Urago d'Oglio, ulteriormente valorizzata dalla presenza del Parco regionale Oglio Nord lungo tutta la fascia ovest del territorio, come segue: - la RER, è presente con una fascia pressoché continua di Elementi di Secondo Livello da nord a sud, mentre nella parte ad ovest, il Corridoio ecologico primario a bassa/media antropizzazione è caratterizzato dal Fiume Oglio e da Elementi di Primo Livello; - la REP ha affinato a maggior dettaglio le valenze ecologiche del territorio individuando il Corridoio ecologico primario a bassa/media antropizzazione in ambito planiziale (Rif. Art. 47 Normativa del PTCP) e, proprio in fregio al fiume, rappresentando "Aree ad elevato valore naturalistico" (Rif. Art. 44 Normativa del PTCP); tutto il territorio è diffusamente interessato da "Aree per la ricostruzione polivalente dell'agroecosistema" (Rif. Art. 48 Normativa del PTCP), per le quali sono previste mitigazioni e compensazioni ecologiche; - la Rete Verde paesaggistica, oltre a meglio definire la fascia di territorio interessata dal Corridoio ecologico secondario, riconosce solo alcune fasce adiacenti al corridoio quali "Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale" (Rif. Art. 67 e segg. Normativa del PTCP), la cui trasformazione prevede mitigazioni e compensazioni ecologiche.	Richiamato che la Variante prevede una riduzione delle previsioni di consumo di suolo previgenti, la Variante medesima è corredata da apposito studio della rete ecologica comunale che, composto da specifici elaborati grafici e testuali, è allegato al PGT per farne parte integrante e sostanziale, e al quale si rimanda integralmente sia per le previsioni inerenti il documento di piano, sia per quelle afferenti al piano delle regole e al piano dei servizi. Si vedano in particolare: <u>Rete ecologica e aree protette</u> ARTICOLO 1.13 - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE Piano dei Servizi - Piano delle Regole • PS 04 - PR 08 – Progetto della Rete Ecologica Comunale La rete ecologica comunale, coerente con lo schema provinciale e regionale, è fondata sulla struttura del progetto vigente, già oggetto di valutazione positiva da parte degli uffici sovraordinati, aggiornato nei contenuti secondo i livelli informativi ufficiali messi a disposizione ed in coerenza con la nuova struttura del progetto di Variante.

	<i>Per quanto attiene alla necessità di aggiornare i tematismi della rete ecologica comunale e della rete verde, nella precedente fase istruttoria si è richiesto di integrare tali matrici nel PGT secondo il maggior dettaglio delle corrispondenti infrastrutture prioritarie costituite dalla RER e dalla Rete verde regionale – oltre che dalla REP del vigente PTCP- in modo che costituiscano gli strumenti ordinatori e di effettivo supporto alla pianificazione locale.</i> <i>Tra gli obiettivi generali che si pone la variante al PGT, si richiamano quelli di interesse per la materia di competenza, ossia:</i> <i>- “Conferma e rafforzamento dell’impianto ecologico-paesistico del PGT vigente, con centralità del rapporto con il Parco Regionale Oglio Nord”;</i> <i>- “Tutela e valorizzazione del sistema degli spazi aperti, del settore primario e delle emergenze ambientali e storico-culturali”.</i> <i>Le osservazioni che seguono, pertanto, hanno lo scopo di verificare la effettiva rispondenza e correlazione degli obiettivi di variante con gli obiettivi di conservazione e riqualificazione della rete ecologica e della rete verde, in modo da traguardare la compatibilità con il PTCP e, allo stesso tempo, la sostenibilità della pianificazione locale.</i> <i>Relativamente agli obiettivi del PTCP, che prevedono sia la conservazione che la riqualificazione della rete ecologica esistente (sovraordinata e locale) presente sul territorio, è indubbio che qualsiasi azione di Piano dovuta a necessità antropiche (DdP, PdR e PdS) che inertizzi, impermeabilizzandola, una risorsa non rinnovabile quale è il suolo attualmente libero, comporta il venir meno del substrato necessario a consentire agli ecosistemi agrari e, in questo caso, anche a quelli periferici di esistere.</i> <i>Il PTCP, per l’agroecosistema che caratterizza gran parte del territorio prevede il “mantenimento, miglioramento e incremento degli elementi naturali e paraturali dell’ecomosaico, valorizzando l’esplicitarsi dei servizi ecosistemici da loro offerti, al fine di concorrere alla riduzione delle criticità ambientali dell’attività agricola e di quelle derivanti dalle pressioni esercitate dal sistema insediativo urbano e al fine di migliorare la funzionalità ecosistemica territoriale “ ed il “ mantenimento di un</i>	
--	---	--

<i>equilibrato rapporto fra aree edificate, infrastrutturate e territorio libero, ripristino dei degradi artificiali e naturali, arricchimento delle componenti che possono assumere un ruolo attivo nella ricostruzione dell'ecomosaico rurale."</i> <i>Conseguentemente, l'affermazione che le azioni di piano "non contengono previsioni che discordino con il progetto generale di tutela della REC, già conformata a specificazione della RER e della REP e oggetto di perfezionamento non strutturale" (rif. pag. 90 della Relazione generale di variante) risulta non coerente con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata. Il PTCP stesso, prevede si rendano necessarie adeguate e proporzionali compensazioni ecologiche e mitigazioni eco paesaggistiche al suolo materialmente sottratto – unitamente alla sua componente vegetazionale-, al fine di mantenere (almeno) il valore ecologico esistente che invece, all'origine, dovrebbe essere non solo conservato, ma riqualificato.</i> <i>Ciò premesso, si prende atto che al momento manca una Relazione dedicata alla REC che illustri:</i> ▪ <i>gli obiettivi della REC e quelli di salvaguardia della rete verde paesaggistica; ▪ come si intenda provvedere alla compensazione ecologica di tutte le trasformazioni del territorio previste dal Piano (ivi comprese quelle di nuova viabilità) e con quali metodi si intenda determinarne il tenore (ad es. STRAIN semplificato, BTC Ingegnoli, altro...);</i> ▪ <i>se siano individuate specifiche "aree di compensazione" sul territorio, eventualmente anche concertandole con l'ente gestore del Parco regionale Oglio Nord e, data la individuazione di fasce di protezione dei corpi idrici, con i Consorzi di gestione del RIM; ▪ esempi di azioni di mitigazione e di compensazione ecologica (ad esempio per la ricostruzione della rete verde ed ecologica: vedi articoli del PTCP dedicati);</i> ▪ <i>esempi di deframmentazione viabilistica o dei corsi idrici superficiali (RIM).</i> <i>Sono stati predisposti i seguenti elaborati che individuano rispettivamente la rete ecologica sovraordinata e quella locale, ossia:</i> <i>- Schema di REC;</i>	
--	--

- Progetto di REC. <i>Al proposito, si osserva quanto segue:</i> ▪ <i>Il Progetto di REC, individua sul territorio comunale non urbanizzato due elementi principali, ovvero “Aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema” e il “Corridoio ecologico fluviale principale”.</i> <i>Si rileva che quest’ultimo viene pressoché fatto coincidere con la perimetrazione del Parco regionale Oglio Nord, ma non del Corridoio ecologico primario della REP, che si estende sino alla porzione a nord est dell’abitato (interessata peraltro da trasformazioni, sia in termini di urbanizzazione, sia per i nuovi tracciati viabilistici di deviante all’area urbanizzata). Il perimetro del corridoio primario va almeno riportato tal quale nella REC, il cui maggior dettaglio non deve ridurre una valenza riconosciuta a livello sovraordinato. Sono invece stati correttamente individuati i seguenti elementi: una Zona umida quale “Ambiente localizzato di supporto alla rete ecologica”, “Aree di protezione dei corpi idrici”, e sono state inserite in ambito urbano e periurbano “Aree con caratteristiche di permeabilità ecologica”, per i quali deve essere prevista una corrispondenza normativa. Tra le criticità che si riscontrano - in quanto comportano ulteriore frammentazione del territorio-, si rileva la riproposizione di una deviante all’abitato in zona sud ovest, per la quale non si comprende la ragione del tracciato (dato che non risulta documentata la ragione della proposta e non si riscontra alcuna continuità di previsione sul comune confinante al di là del fiume Oglio). Per quanto attiene all’apparato normativo, il quale ha il fine di declinare gli indirizzi sovraordinati in una normativa specifica comunale per salvaguardare il territorio, aumentarne la qualità ambientale e paesaggistica e conseguire quindi gli obiettivi di sostenibilità ambientale, si osserva quanto segue.</i> <u>Disposizioni generali</u> <i>Per quanto attiene:</i> ▪ <i>L’articolo 1.13 - Norme per l’attuazione del progetto della rete ecologica comunale, si rileva che queste ultime, di fatto, paiono integrare anche alcuni accorgimenti necessari a tutelare -sebbene indirettamente- l’aspetto paesaggistico del territorio correlato alla “rete verde”: si suggerisce pertanto di integrare nel titolo anche la rete verde.</i>	
---	--

<i>Si ritiene comunque necessario affinare l'articolo 1.13 con:</i> - <i>la distinzione tra la definizione di azioni di mitigazione e di compensazione ecologica; la necessità di prevedere compensazioni ecologiche ogni qual volta si inertizzi il suolo in condizioni di naturalità e para naturalità entro le aree per la ricostruzione polivalente dell'agroecosistema e quelle entro il Corridoio ecologico primario;</i> - <i>il metodo per valutare il tenore delle compensazioni ecologiche (Metodo STRAIN semplificato, BTC Ingegnoli, altro...) e assicurare quindi gli strumenti ai tecnici per verificare i progetti della effettiva compensazione ecologica del suolo compromesso da impermeabilizzazione;</i> - <i>il rinvio ad eventuali "aree di compensazione" da prevedere sulla Carta della REC;</i> <i>e, per quanto attiene alla Zona umida individuata, si integri, con apposita specifica, quanto previsto all'Art. 41 Aree umide del PTCP, punto 2.</i> <i>Si suggerisce, inoltre, di aggiungere al punto 21 dell'Art. 1.13 anche riferimenti più recenti, ossia l'Allegato V "Repertorio riqualificazione paesistica ambientale" e la pubblicazione di ERSAF "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale", scaricabile liberamente dal sito.</i> ▪ <i>L'articolo 1.23 - Attuazione delle previsioni relative alla viabilità, riporta al punto 3 indicazioni specifiche per la realizzazione di parcheggi con attenzione alla permeabilità della pavimentazione ed alla loro ombreggiatura mediante messa a dimora di alberi. Si ritiene utile farne richiamo al successivo articolo 1.24 - Spazi pertinenziali a parcheggio.</i> <u><i>Norme del Documento di Piano</i></u> <i>Per quanto attiene:</i> ▪ <i>l'articolo 2.4 - Obiettivi del Documento di Piano per la viabilità, per la mobilità lenta ed il trasporto pubblico, aggiungere anche la necessità di compensazione ecologica, in quanto viene impermeabilizzato suolo.</i> ▪ <i>l'articolo 2.12 - Schede di progetto degli Ambiti di Trasformazione, si ravvisa che viene segnalata la classe di sensibilità paesaggistica ma non quella relativa alla rete ecologica (sovraordinata e locale) interferita dall'AdT; tra le priorità si prevedono sole fasce verdi di mitigazione e non</i>	
---	--

	<i>anche la necessità di compensare ecologicamente il suolo sottratto alla naturalità, quale condizione indispensabile a garantire il riequilibrio ecologico compromesso dalle azioni antropiche.</i> <u><i>Norme del Piano dei Servizi</i></u> <i>Per quanto attiene:</i> ▪ <i>l'articolo 3.2 - Finalità del Piano dei Servizi, specificare che il PdS concorre a realizzare non solo gli obiettivi del DdP ma anche gli obiettivi della REC e che la Carta della REC è a supporto del PdS (dgr 10962/09);</i> ▪ <i>l'articolo 3.4 - Norme specifiche per la pianificazione attuativa negli Ambiti di Trasformazione e negli ambiti soggetti a normativa particolareggiata, inserire il riferimento alle azioni di riequilibrio ecologico dovute alla REC, attraverso le mitigazioni e compensazioni ecologiche necessarie.</i> <u><i>Norme del Piano delle Regole</i></u> <i>Per quanto attiene:</i> ▪ <i>l'articolo 4.2 - Ambito di applicazione della normativa del Piano delle Regole, specificare che il PdR concorre a realizzare anche gli obiettivi della REC e che la Carta della REC è a supporto del PdR (dgr 10962/09);</i> ▪ <i>l'articolo 4.6 - Contenuti paesaggistici del Piano delle Regole, si integri il medesimo con contenuti relativi alle diverse sensibilità ecologiche, oppure, in assonanza all'attenzione da riservare al paesaggio, si inserisca un articolo apposito per i valori ecologici del territorio (o si rimandi all'art. 1.13).</i> <i>Altre eventuali e più approfondite considerazioni potranno essere effettuate in fase di compatibilità con il PTCP. L'ufficio rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento si rendesse opportuno o necessario."</i>	
3	<u><i>Aspetti viabilistici provinciali</i></u> <i>La variante oggetto di valutazione conferma alcune previsioni viabilistiche contenute nel piano vigente che si ritiene debbano essere oggetto di riflessione. In particolare, a tal proposito, si segnalano:</i> - <i>una variante alla SS11 a nord dell'abitato che si reinnesta sul tracciato esistente utilizzando tratti di viabilità comunale (via Brede) con dimensioni</i>	Si prende atto delle osservazioni. Il Comune dovrà provvedere a trasmettere la delimitazione del centro abitato vigente.

	<i>ridotte e incrocio a raso sulla SS11 esistente, senza risolvere i conflitti con le zone residenziali esistenti e previste;</i> <i>- una nuova strada locale extraurbana in affiancamento all'autostrada A35, diretta verso il fiume Oglio ed il confine provinciale con Bergamo, che non trova riscontro negli strumenti pianificatori del territorio confinante (vedasi tav. CL_018 del PTCP vigente della Provincia di Bergamo e PGT vigente del Comune di Calcio)</i> <i>Per queste previsioni, così come per la presenza di ambiti di trasformazione di dimensioni considerevoli che contemplano funzioni in grado di generare importanti volumi di traffico si ritiene utile e necessario predisporre uno studio del traffico che analizzi la situazione allo stato di fatto e di progetto, in modo da poter indagare l'effettiva necessità di nuove previsioni viabilistiche che comportano un notevole consumo di suolo, tra l'altro non contenute negli strumenti pianificatori sovraordinati.</i> <i>Di seguito si riportano le considerazioni del Settore strade e trasporti della Provincia: "In base a quanto rappresentato nella tavola DP08, si segnalano tre ambiti di trasformazione (AdT) di interesse provinciale, con riferimento alle tematiche dell'accessibilità e delle fasce di rispetto stradale:</i> <i>- AdT "E" – ambito produttivo, lungo la SP 2;</i> <i>- AdT "F" – ambito commerciale, lungo la SP BS 469 / SS 11;</i> <i>- AdT "G" – ambito servizi, lungo la SP 2. Per tutti gli ambiti sopra indicati, si dovrà specificare nelle schede di piano che l'accesso non potrà essere previsto dalla SP2V2, la quale resterà una strada in variante al centro abitato, priva di interferenze con gli insediamenti esistenti/previsti. Nella tavola DP03 si chiede di verificare la classificazione dei seguenti tratti di strade: - SP2 tratto a sud del centro abitato: F (da correggere); - SP2V2: F (da correggere). Per quanto concerne le NTA, all'art. 1.27, commi 3 e 4: Si chiede di precisare più chiaramente che per le strade provinciali la determinazione delle fasce di rispetto deve essere effettuata con riferimento al Regolamento viario provinciale e non al Codice della Strada. Il Regolamento Viario provinciale fornisce le distanze minime dal confine stradale per l'edificazione. L'indicazione del Regolamento viario deve essere intesa come prevalente rispetto all'indicazione grafica del PGT, che comunque si raccomanda di verificare rispetto ai succitati criteri del</i>	
--	--	--

<i>Regolamento viario. Si specifica inoltre che in fascia di rispetto stradale non è consentita la realizzazione di autorimesse interrato né di cabine elettriche, d'impianti per fognature e sollevamento acque, caratterizzate da dimensioni superiori a quelle della mera attrezzatura stradale, in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento Viario Provinciale." Per quanto attiene alla progettazione delle opere previste sulla rete di competenza provinciale si ricorda l'opportunità di anticipare agli uffici provinciali le soluzioni ipotizzate fin dalle prime fasi progettuali. Considerato inoltre che:</i> <i>- in base all'art. 8, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 12/2005 per il governo del territorio, il documento di piano definisce il quadro conoscitivo del territorio comunale comprensivo di "ogni emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compreso le fasce di rispetto";</i> <i>- in base a quanto stabilito dall'art 18, comma 1, lettera o) della Normativa del PTCP vigente, ai fini dell'acquisizione del parere di compatibilità i comuni trasmettono alla Provincia: "delimitazione del centro abitato approvata dalla giunta comunale precedentemente all'adozione del PGT ai sensi dell'art. 28";</i> <i>al fine di consentire un'analisi esaustiva si richiede che vengano inviati alla Provincia i seguenti documenti:</i> <i>- File pdf della delibera di approvazione della delimitazione del centro abitato, completa di allegato cartografico;</i> <i>- File shape della perimetrazione approvata del centro abitato, georeferenziato con inquadramento nel sistema di riferimento nazionale ETRF2000 RDN2008 codice EPSG 7791 o, in alternativa, nel sistema WGS84 codice EPSG 32632.</i>	
Ambiti di trasformazione del Documento di Piano <i>La variante ridefinisce gli ambiti di trasformazione, eliminandone alcuni con funzione residenziale ed introducendone uno con funzione a servizi (RSA).</i> <u>Si ricorda che le proposte di espansione per funzioni residenziali devono essere coerenti alle disposizioni di cui all'art. 81 comma 6 della normativa del PTCP.</u>	Si prende atto dei contenuti del comma 6 dell'articolo 81 della normativa provinciale e si osserva che sia le operazioni di riduzione delle superfici interessate da previsioni di trasformazione vigenti, sia le previsioni integrative, appaiono coerenti con l'obiettivo di una coerente definizione della frangia urbana e del perimetro sensibile, soprattutto in relazione al sistema delle infrastrutture per la viabilità.

	<i>Preso atto che nelle NTA del piano delle regole viene individuata la destinazione d'uso "Logistica" come tipologia della destinazione produttiva, in merito a tale tematica si richiama la normativa sovraordinata vigente per l'insediamento di strutture di logistica, ovvero la l.r. n. 15 del 8/8/2024 e la d.g.r. XII/3377 del 11/11/2024.</i> <i>Analizzando la documentazione messa a disposizione, si ricorda che, nel caso in cui in futuro siano previsti sul territorio comunale degli insediamenti logistici, sussiste la necessità di contenere espressamente le dimensioni di tali eventuali insediamenti nei limiti previsti dal legislatore regionale per quelli non aventi rilievo sovracomunale e di considerare comunque che, ai sensi dell'art. 6, comma 12, della stessa l.r. 15/2024, i criteri e gli indirizzi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 3377/2024 costituiscono anche linee guida per i comuni ai fini delle valutazioni di competenza in riferimento alle proposte di localizzazione di insediamenti logistici aventi superficie operativa superiore a un ettaro e fino a tre ettari.</i>	
	Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico <i>Gli AAS sono contenuti nella tavola PR 04. Per questo tematismo la variante in esame non dichiara l'introduzione di modifiche o rettifiche rispetto a quanto rappresentato nel PTCP vigente. Si segnala che nella tavola PR04 l'area interessata dal "SUAP Gandola" risulta ancora all'interno degli AAS; pertanto, si invita a verificare tale ambito al fine di rappresentare correttamente la situazione corrente.</i>	Si evidenzia che la variante in oggetto ha assunto la definizione delle AAS in funzione dei contenuti degli shapefile di merito ufficialmente messi a disposizione, senza operare variazioni di sorta. Per quel che riguarda la segnalazione relativa al SUAP Gandola, si prende atto della richiesta e si dovrà procedere alla coerenziazione delle rappresentazioni ed alla rettifica della definizione delle AAS in corrispondenza della viabilità esistente della tangenziale est.
	Aspetti geologici <i>La componente geologica presentata non è corredata da Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 445/200) firmata da geologo, come da allegato 1 alla d.g.r. Lombardia n. XI/6314 del 26/04/2022 (parti A e B), manca inoltre la parte C relativa all'asseverazione della congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame ed i contenuti dello studio geologico del PGT e del PGRA.</i> <u>Si ricorda che tali parti sono necessarie per la successiva fase di compatibilità con il PTCP.</u>	Componente geologica: la Variante sarà integrata per l'adozione della stessa con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), firmata dal geologo incaricato con l'asseverazione della congruità tra le previsioni urbanistiche della variante stessa con i contenuti dello studio geologico del PGT e del PGRA (Allegato 1 alla D.G.R. Lombardia n. XI/6314 del 26/04/2022).

	<i>Altre eventuali osservazioni saranno possibili entro la procedura di verifica di compatibilità con il PTCP.</i>	
	VALUTAZIONI CONCLUSIVE <i>Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini dell'espressione del Parere Motivato relativo alla variante in oggetto, debbano essere adeguatamente considerate le indicazioni sopra formulate".</i>	Si prende atto.

12. PARERE ATS Brescia PROT. N. 3256 del 04/05/2026

N°	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	<i>"..... Come relazionato nei documenti depositati agli atti, la variante generale al Piano di Governo del Territorio è finalizzata:</i> <i>• alla redazione di un nuovo Documento di Piano;</i> <i>• all'aggiornamento della componente geologica del PGT;</i> <i>• alla redazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale;</i> <i>• al recepimento dei contenuti del Regolamento Edilizio tipo;</i> <i>• all'adeguamento del PGT alle norme e agli atti programmatori sovraordinati sopravvenuti;</i> <i>• ad azioni di adeguamento puntuale delle previsioni dello strumento urbanistico, sia cartografiche che normative, anche a seguito dei contributi forniti da cittadini e stakeholders durante la fase partecipativa;</i> <i>• all'adeguamento delle previsioni del Piano dei Servizi in base alle nuove esigenze sopraggiunte.</i> <i>Per tutto quanto sopra espresso ed analizzati i contenuti del documento denominato "Rapporto Ambientale, 2025" nonché nell'altra documentazione allegata, per gli aspetti di stretta competenza igienico-sanitaria, ai fini della prevenzione e promozione della salute pubblica e di igiene del territorio, si osserva quanto segue: In riferimento all'Ambito di Trasformazione G , attualmente classificato come area a destinazione agricola ed oggetto di futura realizzazione di struttura sanitaria residenziale (R.S.A.), con capienza di circa 120 posti, con annesso strutture integrative, quali un centro diurno ed una piscina riabilitativa, si evidenziano delle criticità in riferimento alla tutela della salute degli ospiti, considerati soggetti sensibili/fragili. Nello specifico: o dalla consultazione dei database geografici si rileva la presenza di un allevamento intensivo di avicoli da uova, in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e con una capacità</i>	Si richiama in primo luogo che la Variante: - opera una riduzione del consumo di suolo degli Ambiti di trasformazione a destinazione residenziale; - introduce limitate nuove previsioni di interesse pubblico, tra cui la futura RSA; - in generale razionalizza il sistema insediativo e coordinamento con urbanizzazioni e servizi, anche mediante criteri compensativi. Ciò premesso, per quanto concerne le osservazioni relative all'Ambito di trasformazione G: - si richiama in primo luogo l'analisi delle alternative localizzative per l'Ambito di trasformazione G, affrontate all'interno del Rapporto Ambientale (cfr. in particolare paragrafo 3.3 <i>Valutazione di dettaglio di nuovi ambiti di trasformazione</i>). A sintesi, si vuole sottolineare come l'ubicazione individuata dalla variante risponde a evidenti logiche di contiguità con i principali servizi comunali esistenti, a criteri, altrettanto evidenti di conservazione della compattezza urbana, evitando il c.d. effetto sprawl, nonché all'assenza di interferenze, per la scelta effettuata, con gli ambiti agricoli strategici individuati dal PTC provinciale nonché con il perimetro dell'area regionale protetta del Parco Oglio nord; - si richiama, inoltre, quanto previsto dalla relativa scheda di progetto dello stesso Ambito G di cui all'articolo 2.12 delle N.T.A. della Variante:

<i>produttiva di 170.000 posti avicoli, posto ad una distanza di circa 400 metri dall'area oggetto di variante. Salvo diverse espresse indicazioni contenute nel Regolamento Comunale di Igiene, le nuove destinazioni residenziali, commerciali o di attività terziarie è opportuno che tengano conto delle attività agricole esistenti garantendo il rispetto delle distanze minime, secondo il principio di reciprocità. Nello specifico per gli allevamenti di polli, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, struzzi con un numero di animali superiore a 2500 capi e comunque con un peso vivo allevabile superiore a 100 q, il Regolamento di Igiene Tipo indica una distanza minima di almeno 500 metri. o come relazionato al capitolo "8.2 Insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale" del "Rapporto Ambientale, 2025" si accerta inoltre la presenza, ad una distanza di circa 160 metri, di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); o dalla valutazione dell'elaborato denominato "R.1.1._Riconoscimento e classificazione degli ambiti del territorio comunale", visionato dal sito web regionale "Multiplan", si riscontra che l'area immediatamente adiacente, ad Est dal sito in esame, attualmente destinata a terreno non edificato, è classificata come ambito di trasformazione produttivo. Visto quanto sopra e considerato che l'art. 5 del D.M. 05/08/1997 "Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private" riporta quanto segue: "Area. La scelta dell'area deve avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche emanate dalle competenti autorità. La casa di cura deve essere ubicata in zona salubre, esente da inquinamenti atmosferici, da rumorosità moleste e da ogni altra causa di malsania ambientale..." si ritiene che la proposta di trasformazione dell'ambito in oggetto, non risulti compatibile con la destinazione prevista, in quanto non idonea a garantire adeguate condizioni di salubrità e tutela per una popolazione particolarmente vulnerabile quale quella anziana, spesso affetta da patologie e condizioni di fragilità. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.4 del D.M. 05/08/1997, il progetto per la costruzione di case di cura private dovrà:</i> <i>- essere approvato dai competenti organi regionali;</i> <i>- essere corredato da una relazione tecnico-sanitaria, redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, nella quale dovranno essere dettagliatamente specificati (lett.a): o la località prescelta; o l'area disponibile; o i criteri di scelta dell'area stessa e le sue caratteristiche.</i>	- l'Ambito si colloca al margine meridionale del tessuto urbano consolidato comunale, a meridione ed in contiguità con un vasto polo dedicato ai servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di cui costituisce il completamento ed è altresì delimitato ad est dalla SP 2 e a sud dalla viabilità di gronda di recente realizzazione; - obiettivo della trasformazione correlata a tale ambito è quello di integrare significativamente le dotazioni di aree ed attrezzature per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a beneficio delle utenze locali e gravitanti, individuando in particolare spazi per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA) della capienza di circa 120 posti con annesse strutture integrative, quali un centro diurno e una piscina riabilitativa; - una significativa porzione del comparto, ad occidente, è riservata alla costituzione di un parco pubblico di supporto alle funzioni principali e integrativo delle dotazioni comunali esistenti; - per quanto riguarda l'attuazione dell'Ambito: 1. il progetto di Piano attuativo per la relativa trasformazione dovrà prevedere un adeguato inserimento degli edifici nel contesto, con particolare riferimento al margine meridionale, dove dovrà essere prevista una fascia di mitigazione arborata funzionale anche all'attuazione del progetto di REC; 2. la scelta e la localizzazione delle specie arboree che costituiranno le fasce di mitigazione dovranno essere, ove possibile, funzionale alla ricostruzione di connessioni ecologiche anche urbane; 3. verso la SP 2, dovrà essere realizzato un parcheggio alberato con una fascia di verde di mitigazione anche nei confronti dell'Ambito E sito al di là della medesima SP 2. Premesso quanto sopra, già previsto dalla proposta di Variante, ricordato peraltro che la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, della Regione Lombardia (c.d. Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) è stata modificata con la Legge Regionale 3 marzo 2017, n. 6, della Regione
--	---

<i>L'Ambito di trasformazione D risulta quasi interamente ricadente in zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile. In merito, si sottolinea l'importanza del rispetto dei vincoli ambientali e si ritiene opportuno che venga effettuata una valutazione del rischio, con particolare riferimento alle fasi di cantiere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scavi e demolizioni, al fine di identificare i potenziali pericoli di interferenza con la falda ed evitare qualsiasi possibile contaminazione che possa compromettere la qualità dell'acqua distribuita dal pubblico acquedotto. Nell'ambito delle misure di mitigazione previste, si ritiene opportuno effettuare, a cura di un tecnico abilitato, una valutazione volta a privilegiare, nel rispetto della biodiversità, essenze a basso rischio allergenico per la popolazione. Tra le proposte di variante non risultano previsti interventi in linea con i principi di sviluppo sostenibile e con gli indirizzi propri di un approccio Urban Health, che promuova la pianificazione urbana orientata alla salute, alla mobilità dolce, alla mitigazione degli impatti climatici ed al miglioramento della qualità ambientale e del benessere dei cittadini.</i> <i>(https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione_salute/dettagliooredazionale/setting/citta-comunita-locali/urban-health). Si invita, quindi, a valutare l'inserimento di interventi quali la realizzazione di percorsi ciclopedonali, l'individuazione di aree adibite ad isole di calore, e/o altre soluzioni volte a migliorare l'utilizzo degli spazi urbani a tutela della salute pubblica dei cittadini. Con riferimento, infine, al tema radon, si prende atto che tra le volontà di integrazione della variante vi sia anche quello di andare a coprire e sanare una mancanza di indicazioni che l'attuale regolamentazione edilizia comunale vive sul tema. Si prende atto delle schede di approfondimento di cui all'Allegato 4.B del Rapporto Ambientale 2025, ravvisando tuttavia l'opportunità che vengano inseriti anche i riferimenti alla legislazione tanto regionale (L.R. 33/2009 Capo II quater) quanto nazionale (D.Lgs. 101/2020)".</i>	Lombardia e che, in particolare rileva l'introduzione del novello articolo 60-bis, che così dispone: «la Giunta regionale emana direttive in ordine ad aspetti disciplinati dai regolamenti comunali di igiene» (co. 1) e «non trovano applicazione le disposizioni del regolamento locale di igiene tipo» (co. 2), in considerazione di quanto osservato nel parere di ATS: - si prescrive di incrementare le fasce di rispetto e mitigazione rappresentate nella scheda dell'Ambito, al fine di circoscrivere ed avvolgere completamente gli edifici ivi previsti, valorizzando in maniera particolare il fronte verso il Parco Oglio con un'ampia fascia verde inedificabile, mentre, verso la SP 2, dovrà essere parimenti realizzato un parcheggio alberato, avente anche funzione di mitigazione acustica e ambientale verso la stessa strada provinciale, nonché nei confronti dell'Ambito E sito al di là della medesima SP 2; - in ogni caso si prescrive che l'attuazione di tale Ambito sia assoggettata ad una successiva e più approfondita Valutazione Ambientale Strategica del piano attuativo previsto per l'attuazione dell'Ambito stesso, ai sensi dell'articolo 4 – co. 2 ter – della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.: “2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione”; - tale procedura di VAS dovrà essere attinente al controllo della sostenibilità ambientale e sanitaria delle soluzioni progettuali esecutive proprie del piano attuativo per l'attuazione dell'Ambito di Trasformazione, tenendo conto degli impatti del nuovo insediamento sulla mobilità, sull'accessibilità, sul traffico indotto, sul clima acustico, sulla qualità dell'aria, nonché sugli ulteriori aspetti ambientali e territoriali ritenuti pertinenti; - tale successiva Valutazione, riservata al piano attuativo, dovrà tener conto anche della salubrità delle strutture RSA in relazione alle
---	---

		funzioni ed attività insediate sulle aree circostanti, specialmente produttive; - in ogni caso, il progetto della RSA dovrà rispettare tutta la normativa di settore avente incidenza nella materia edilizia, nonché tutta la normativa specifica vigente per tali tipologie di strutture. Per quanto riguarda le osservazioni relative all'Ambito D, si richiama che l'ambito è ricompreso nelle previsioni di trasformazione strategica del Documento di Piano previgente. Nella relativa norma, con riferimento alla Classe di fattibilità geologica viene evidenziato che l'ambito è quasi interamente ricadente in zona di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile. Si applicano quindi le Norme geologiche "3. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE". Per quanto riguarda il gas radon si richiama l'ARTICOLO 1.30 – NORME GENERALI DI PREVENZIONE DALLE ESPOSIZIONI AL GAS RADON IN AMBIENTI INDOOR delle Norme Tecniche di Attuazione.
--	--	---

Risultano inoltre pervenute alcune richieste da parte di soggetti privati, che tuttavia sono in larga parte afferenti a questioni puntuali di natura prettamente urbanistico-edilizia.

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVA ALLA PRIMA VARIANTE DI AGGIORNAMENTO AL P.G.T. VIGENTE DEL COMUNE DI URAGO D'OGGIO. VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE – SCOPING DEL 10 DICEMBRE ORE 15.00.

Premesso che:

- il Comune di Urago d'Oglio con deliberazione della Giunta Comunale in data 15/05/2024 – n.37, ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 13 – comma 2 – della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. di prima Variante al Piano di Governo del Territorio vigente precisando tuttavia non si è dato corso alla pubblicazione dell'Avvio del procedimento della Variante, in relazione alla circostanza delle elezioni amministrative del 9 giugno 2024 con le quali si è provveduto al rinnovo degli organi elettivi del Comune e sono intervenute altresì ulteriori modifiche nell'organizzazione dell'Ente;
- con successiva delibera della Giunta Comunale in data 18/12/2024, è stato integrato il suddetto avvio del procedimento di Variante al P.G.T. vigente, è stato contestualmente avviato il relativo procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e sono state nominate l'Autorità procedente e l'Autorità competente;
- con riferimento a tale deliberazione, il relativo avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio online – protocollo n. 38 del 05/02/2025, sul Giornale Bresciaoggi di mercoledì 5/2/2025, sul BURL – Serie avvisi e concorsi n. 6 del 05/02/2025 e sul sito SIVAS di Regione Lombardia;
- con Determina dell'Autorità procedente in data 07/05/2025 - n.117 è stato definito il percorso metodologico da adottare nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica della prima Variante al PGT vigente;
- con provvedimento/comunicazione di data 12/12/2025 – protocollo n. 8354, al fine di avviare il processo partecipativo di VAS della prima Variante del Piano di Governo del Territorio del comune di Urago d'Oglio con i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, le altre autorità con specifiche competenze/funzionalmente interessate, il contesto dei soggetti del territorio rappresentanti il settore del pubblico / pubblico interessato, è stata convocata la prima Conferenza di Valutazione – Scoping/Forum per il giorno 10 dicembre 2025 alle ore 15.00, in modalità telematica ed è stata resa nota la messa a disposizione del Documento di Scoping, come segue:
 - pubblicazione sul sito internet del Comune di Urago d'Oglio all'indirizzo: <https://www.trasparenza.comune.uragodoglio.bs.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-governo-del-territorio>
 - sito web Sivas di Regione Lombardia, (procedura ID n. 147703);

Tutto ciò premesso, il giorno 10 dicembre, alle ore 15.00 sono stati quindi aperti i lavori della Conferenza tramite collegamento al link appositamente comunicato.

Risultano presenti:

1. Comune di Urago d'Oglio:
 - Autorità procedente della VAS: Arch. Santina Arrigotti
 - Autorità competente della VAS: Arch. Giovanni Piccitto
 - Tecnico estensore della Variante: Arch. Antonio Rubagotti
2. ATS Brescia: Dir. Ing. Andrea Paladini (in collegamento telematico)

Si richiamano in sintesi i pareri pervenuti:

- 1) In data 14/11/2025 – SIADGASDOTTI
Comunicano che non insistono presso il territorio Comunale di Urago d'Oglio, gasdotti di loro proprietà;

- 2) In data 14/11/2025 – TIM S.p.A.
Informano che la convocazione della presente Conferenza deve essere indirizzata alla società FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.
- 3) In data 14/11/2025 – UNARETI S.p.A.
Informano che UNARETI non è il distributore competente sul territorio in oggetto.
- 4) Prot. n. 8656 del 24/11/2025 - AP Reti Gas North S.p.A. – Gruppo Ascopiave Ufficio Sviluppo Rete Ovest
In qualità di gestore del servizio di distribuzione di gas naturale, esprimono un parere di massima favorevole per quanto di competenza, precisando che eventuali necessità di allacciamento e/o potenziamento sono subordinate a specifica approvazione da parte della scrivente e successiva emissione di eventuale preventivo commerciale. Rimangono a disposizione per la valutazione di qualsiasi richiesta di metanizzazione da parte dell'amministrazione Comunale. Pertanto, il parere non sostituisce in alcun modo le verifiche tecniche e normative che si dovranno effettuare qualora eventuali nuove previsioni urbanistiche trovassero attuazione, con valutazioni specifiche atte a garantire la qualità e la continuità del servizio fornito.
- 5) Prot. n. 8531 del 19/11/2025 - Regione Lombardia – Giunta - DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E GESTIONE FONDO COMUNI CONFINANTI UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA
Prendono atto di quanto evidenziato nell'elaborato progettuale "documento di scoping" caricato sul portale SIVAS. Per quanto di competenza, l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, non ha nulla da rilevare circa il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Ricordano che eventuali spostamenti nonché modifiche di tracciato dei corpi idrici superficiali e/o aggiornamenti delle rispettive fasce di rispetto conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti dovranno sempre essere autorizzati, previa idonea istruttoria, dall'Ufficio Territoriale Regionale, come prescritto dalle D.G.R. n. XII/3668 del 16/12/2024. Rammentano che il suindicato parere riguarda esclusivamente la conformità al Documento di Polizia Idraulica vigente, fermi restando il rilascio dei pareri ed autorizzazioni degli organi interessati ed il rispetto delle normative statali e regionali in materia urbanistica e di salvaguardia ambientale e che in ogni caso devono essere salvaguardati i diritti dei terzi interessati.
- 6) Prot. n. 8940 del 09/12/2025 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA
Osservazioni: *"Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica si rileva che sul territorio comunale esistono alcune aree sensibili che potrebbero conservare evidenze archeologiche nel sottosuolo riferibili a fasi di vita più antiche. Nel territorio comunale di Urago d'Oglio sono infatti noti alcuni ritrovamenti di interesse archeologico. Oltre a quanto già segnalato sulle tavole del PTCP e sulla piattaforma raptor.cultura.gov.it, si segnala che resti di stratigrafia riconducibili a un insediamento di età romana sono stati rinvenuti anche in via Maglio durante la realizzazione della pista ciclabile nel 2021. Il territorio comunale è inoltre interessato da tracce della centuriazione romana riconosciute dagli studi di topografia antica e riportate anche nelle tavole del PTCP; nel sottosuolo, dunque, potrebbero conservarsi resti di strutture o stratigrafie connesse allo sfruttamento dell'area in antico a scopo agricolo. Sono inoltre da*

considerare zone sensibili dal punto di vista archeologico i nuclei di antica formazione, gli edifici e i luoghi di culto storici e i tracciati viari storici. Queste zone devono essere considerate aree sensibili dove è alto il rischio di ritrovamenti di interesse archeologico; devono dunque essere oggetto di perimetrazione nelle Tavole di Piano al fine dell'individuazione delle aree a rischio archeologico. Per tali aree il Piano delle Regole dovrà prevedere che i progetti comportanti scavo e manomissione del sottosuolo siano trasmessi alla scrivente Soprintendenza per l'espressione del parere e l'adozione delle opportune misure di tutela." Chiedono dunque di prendere contatto con la stessa Soprintendenza per definire le modalità di perimetrazione delle aree a rischio archeologico.

"Per quanto attiene gli aspetti di tutela monumentale e paesaggistica, si trasmettono le seguenti osservazioni di carattere generale.

- Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, si rammenta che, per gli ambiti sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.) o ope legis (art. 142 del citato decreto), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del citato decreto. Per quanto riguarda l'individuazione e perimetrazione delle aree boscate tutelate per legge, si invita a fare riferimento all'art. 3 co. 3 del D.Lgs 34/2018, che definisce i boschi sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, tutela che non può essere ridotta, ma soltanto ampliata in virtù delle competenze integrative in materia paesaggistica attribuite a Regione Lombardia;*
- Per quanto concerne l'ambito architettonico-monumentale, si invita a una puntuale ed attenta mappatura e aggiornamento, negli elaborati del Piano, di tutti i beni tutelati, per legge o per decreto, ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.e ii., recante Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, presenti nel territorio di competenza comunale.*
- Si rammenta che per i beni sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale (artt. 12-13 del D.Lgs. 42/2004) o ope legis (art. 10) le specifiche disposizioni di tutela sono definite nella Parte II del citato D.Lgs, e che agli artt. 21 e 22 sono definiti gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero della Cultura. Si sottolinea altresì che la tutela ope legis, ai sensi dell'art. 10, co. 1 del D.Lgs 42/2004, si applica a tutti gli edifici di proprietà pubblica o appartenenti a soggetti equiparati di diritto pubblico, realizzati da oltre 70 anni e fino a verifica dell'interesse culturale, così come disposto ai sensi dell'art. 12 del suddetto Codice.*
- Ai fini della revisione del Piano di Governo del Territorio si sottolinea altresì la necessità della corretta perimetrazione del NAF, il cui limite deve essere definito sulla base di un'attenta analisi dell'edificato storico e degli ambiti del tessuto urbano consolidato, costituito dall'insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in esso le aree libere intercluse o di completamento, le strade, le vie, le piazze ecc.. Si rammenta inoltre che l'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, comma 4, lettera g) sottopone a tutela "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico", e al comma 4 lettera f), include anche "ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico".*
- Si ricorda infine che, per il combinato disposto dagli artt. 11 comma 1 lettera a) e 50 del D.Lgs. 42/2004 è vietato il "distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi degli edifici, esposti o no alla pubblica vista", senza l'autorizzazione del Soprintendente.*
- All'interno del centro storico si invita a porre particolare attenzione alla salvaguardia dei caratteri peculiari dell'edificato storico, compresi quelli materici, e alle visuali verso il centro, verso il fiume e verso la campagna, nonché alla collocazione di impianti e arredi nelle aree vincolate. Non va infatti dimenticato che, in termini di cultura urbana, al di là dello specifico interesse artistico, anche l'impianto urbanistico è portatore di significati e valori*

testimonial. Gli interventi che interessano i centri storici dovranno pertanto orientarsi verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il più ampio contesto territoriale di riferimento.

- In generale si invita a garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, con particolare riguardo per il centro storico inteso nella sua globalità, ma anche con riferimento ad ambiti più marginali, ma comunque rappresentativi dell'identità culturale del luogo. Per quanto riguarda gli ambiti di rigenerazione, si presti particolare attenzione, nella definizione dei parametri e delle caratteristiche di trasformazione, alla relazione con gli ambiti consolidati e con le aree sottoposte a tutela. In considerazione del fatto che il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si rammenta la necessità che in tutti in gli accordi, intese, concertazioni derivanti da tale negoziazione, qualora riguardino direttamente o indirettamente beni tutelati ai sensi del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, sia coinvolto preventivamente anche lo scrivente Ufficio, competente in materia, al fine di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti”.

7) Prot. n. 8951 del 09/12/2025 – ARPA – DIPARTIMENTO DI BRESCIA.

“...La variante al PGT rappresenta un'opportunità sotto il profilo ambientale per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità delineati nei documenti strategici in materia: nel Rapporto Ambientale (RA) le politiche/azioni della Variante dovranno tradurre in concrete linee d'azione gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale e non porsi solo come soluzioni neutre non in contrasto con tali obiettivi. Nel RA dovranno essere analizzate le criticità del territorio in ordine alle varie componenti ambientali e le stesse dovranno trovare adeguato riscontro negli obiettivi e nelle azioni del Piano in variante che si intende attivare per la mitigazione/eliminazione di tali criticità. A questo proposito, il monitoraggio, effettuato attraverso gli indicatori di contributo, riveste un ruolo cruciale per valutare l'evoluzione nel tempo delle componenti ambientali. In merito alla componente ambientale rumore e allo strumento eletto di pianificazione ad essa correlato, solitamente si riscontra in ambito urbano la maggiore criticità legata al traffico veicolare. Si rimarca la necessaria coerenza tra i documenti di pianificazione del traffico e la classificazione acustica; infatti, i piani dei trasporti urbani e i piani urbani del traffico, i piani del traffico per la mobilità extraurbana, la pianificazione e la gestione del traffico stradale (ad esempio, vedi il regolamento viario) rientrano nell'ambito dei provvedimenti di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale per la limitazione delle emissioni sonore (art. 2, c. 5 della legge 447/1995). In particolare, le aree in “classe I” (aree particolarmente protette) dovranno essere coerenti con le disposizioni del D.P.R. 142/2004 che prevedono per le infrastrutture stradali di tipo “E” o “F” (D.lgs. 285/1992 - Codice della strada) fasce di pertinenza acustica di 30 m e stabiliscono di orientare prioritariamente l'attività pluriennale di risanamento all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura. Si ribadisce, infine, il necessario coordinamento tra classificazione acustica e la pianificazione urbanistica (art. 4, legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 recante Norme in materia di inquinamento acustico). Relativamente alla componente risorsa idrica, nel RA la caratterizzazione dello stato dell'ambiente riferita alla tutela delle acque derivante dalla disciplina e dal trattamento degli scarichi dovrà essere accompagnata dalla ricognizione degli scarichi non collettati in fognatura (regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6) e dei tratti di fognatura mista allo scopo di individuare possibili criticità legate al degrado della risorsa idrica (presenza di scolmatori di piena, acque parassite, perdite lungo la linea dell'acquedotto) e del suolo, in collaborazione con l'Ente gestore del servizio idrico integrato. Tale censimento,

oltre a rispondere agli obiettivi di sostenibilità ambientale (qualità e utilizzo efficiente della risorsa idrica), guiderà le scelte di pianificazione urbanistica.

Tra gli effetti potenziali, rimanendo alla componente acqua, è fondamentale aggiungere l'incremento di carico pro-capite sulla fognatura gravata dall'aumento del peso insediativo dovuto agli ambiti di trasformazione. Per ogni nuovo ambito che comporterà un carico aggiuntivo sulla rete fognaria, è opportuno chiarire se esso è compatibile con la capacità residua dell'impianto fognario e del relativo depuratore asservito all'ambito residenziale/produttivo in termini qualitativi e quantitativi tramite un confronto con l'Ente gestore del servizio idrico integrato. Tali indicatori dovranno confluire nel piano di monitoraggio

Si ritiene necessario menzionare, quale utile riferimento normativo relativo alla qualità delle acque ad uso idropotabile, il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102 che aggiorna la normativa italiana sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, recependo la Direttiva UE 2020/2184. Tale decreto stabilisce nuovi parametri chimici e microbiologici, rafforza i Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) e introduce requisiti più rigorosi per i materiali a contatto con l'acqua.

In merito agli obiettivi di conservazione e recupero di suolo, gli eventuali auspicati interventi di risanamento e/o di depermeabilizzazione che si volesse realizzare dovranno essere accompagnati da apposite indagini che stabiliscano le caratteristiche pedologiche dei suoli e ne definiscano il monitoraggio per valutarne l'evoluzione delle proprietà chimico-fisiche, biologiche, agronomiche al fine del loro miglioramento. Per quanto concerne la componente biodiversità e paesaggio, si ritiene necessario menzionare, quale utile riferimento normativo, il Regolamento UE 2024/1991 entrato in vigore il 18 agosto 2024, noto anche come "Regolamento sul Ripristino della Natura" o Legge per il Ripristino della Natura, che rappresenta un atto normativo dell'Unione Europea mirato a salvaguardare e ripristinare la biodiversità e la salute degli ecosistemi. Esso prevede nuovi e stringenti obblighi per gli Stati membri, finalizzati ad un graduale miglioramento degli ecosistemi degradati presenti nell'Unione. In merito ai consumi e rifiuti, energia ed effetto serra, e sistema produttivo si suggerisce di chiarire il livello di diffusione della certificazione ambientale (ISO 14001, EMAS) presso soggetti pubblici e privati nell'ottica di coinvolgere tutti gli operatori del territorio nella condivisione di un progetto comune inserendo nel Piano di monitoraggio l'indicatore della diffusione nel tempo di tale metodologia che mira a promuovere la sostenibilità ambientale delle scelte. Nella redazione della variante, è indispensabile delineare lo stato di fatto degli ambiti di trasformazione evidenziando (anche cartograficamente) se sono da intendersi confermati, stralciati o modificati. Ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo e della definizione degli obiettivi, la scheda d'ambito favorisce la conoscenza diretta e puntuale dello stato di fatto e consente una valutazione ambientale approfondita ed efficace soprattutto sotto il profilo delle vulnerabilità/criticità (art. 8, c. 2, lett. e), legge regionale 12/2005). In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione ricadenti nelle aree soggette a rischio derivante dall'assetto idrogeologico e di difesa del suolo, a rischio sismico, a rischio industriale, sulla base del grado di vulnerabilità individuato, occorre definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto. Gli interventi edilizi dovranno essere orientati prioritariamente a favore di aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola (art. 1, legge regionale 31/2014). Per la definizione del quadro conoscitivo dell'ambiente all'interno del RA si dovrà tenere in debito conto le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dell'attuale stato dell'ambiente (art. 18, c. 4 del d.lgs. 152/2006).

8) Prot. n. 8957 del 09/12/2025 – PARCO OGLIO NORD.

Dopo aver richiamato l'ente Parco Oglio Nord, quale ente territorialmente interessato, è chiamato ad esprimere un parere nell'ambito del procedimento in oggetto, che una parte del territorio comunale ricade all'interno del Parco Oglio Nord, che ai sensi della L.R. n. 86/1983 e dell'art. 12, comma 2, delle N.T.A., l'Ente Parco è obbligato a esprimere il parere di propria competenza, che il territorio comunale ricadente nel perimetro del PTC è vincolato dalle norme contenute nelle N.T.A. del Parco, il parere evidenzia che:

- le previsioni del PTC hanno effetto immediatamente vincolante, come previsto dall'art. 18, comma 4, della L.R. 86/1983, e devono essere recepite di diritto negli strumenti urbanistici comunali;
- eventuali previsioni difformi dagli indirizzi del PTC non sono ammissibili e devono essere sostituite dalle disposizioni del Piano;
- la corretta rappresentazione del perimetro del Parco nella cartografia di piano è essenziale per garantire il rispetto delle norme e la tutela del territorio.

Il parere pertanto richiede che:

1. nella cartografia di piano venga indicato in modo chiaro e inequivocabile il perimetro del Parco Oglio Nord, così come definito dal PTC vigente;
2. siano integralmente rispettate le disposizioni vincolanti del PTC ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 86/1983;
3. ogni eventuale previsione urbanistica difforme dal PTC venga adeguata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La presente costituisce parere vincolante di competenza dell'Ente Parco, ai sensi della L.R. 86/1983, e dovrà essere integralmente recepito nel procedimento di variante al PGT.

9) del 10/12/2025 - ATS BRESCIA

“Per gli aspetti di competenza sanitaria, si prende atto che le volontà che hanno mosso le varianti di carattere generale al Piano siano dettate dalla necessità di aggiornare o integrare le tematiche rispettivamente alle quali si dispone di informazioni più recenti rispetto a quelle riportate nella versione attualmente in vigore oppure per le quali si rendono disponibili nuove fonti informative. A tal proposito si prende atto che anche l'emergente tematica del rischio radon sia stata considerata nel Documento di scoping, ma si chiede che, stante i contenuti propri di una tematica di recente novellamento normativo, tanto a livello nazionale quanto regionale, sia meglio precisato il motivo che ha portato ad indicare nell'Allegato 1B - “Proposta di aggiornamento del Quadro Conoscitivo Ambientale” l'integrazione dei documenti facendo esclusivo riferimento alle sole competenze di ARPA LOMBARDIA e non già di Regione ed anche di ATS. Si ricorda infatti l'importanza di inserire nella variante anche una integrazione alle NTA del PdR, in particolare all'art. 1.28 “NORME GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLE ESPOSIZIONI AL GAS RADON IN AMBIENTI INDOOR”, dando compiuto approfondimento ad una tematica quale quella del rischio legato all'esposizione al radon indoor. Si evidenzia che il Comune di Urago d'Oglio, pur non rientrando tra le aree prioritarie a rischio Radon di cui alla DGR. n. 508 del 26 giugno 2023, non è scevro dall'applicazione di quanto la norma regionale prevede in caso di interventi edilizi che coinvolgano dell'attacco a terra rispetto al rischio di ingresso di un agente fisico, peraltro radiotossico. Ciò rileva ai fini della corretta indicazione e declinazione dei dettami specifici di cui alla L.R. 33/2009, all'art. 66 septiesdecies - comma 2 circa gli obblighi dati ai Comuni. Si invita, pertanto, a tenere conto delle previsioni di cui anche ai restanti commi dell'art. 66 septiesdecies, in particolare il comma 3, tanto al fine di adeguare la normativa tecnica regolamentare con i disposti normativi aggiornati (L.R. 33/2009 e D.Lgs 101/2020) quanto, a livello procedurale, affinché anche le varianti programmatiche al PGT possano trovarne un rimando raccomandatorio.”.

10) Prot. n. 8972 del 10/12/2025 – A35 BREBEMI

Comunica le proprie osservazioni che trasmette anche alla Concedente CAL, che non risulta tra i destinatari della convocazione.

“Relativamente all’interferenza dell’autostrada A35 con il territorio comunale, si evidenzia che:

- *l’autostrada A35 Brescia-Milano interessa, fra l’altro, il territorio comunale nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 18+930 circa e 21+150 circa, per una tratta pari a circa 2220 m (vedasi estratto di seguito riportato);*
- *nell’ambito della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma Brebemi, con nota prot. SDP-U-1203-195-DT-DGR del 27 marzo 2012, come richiesto dalla Concedente CAL, sono stati trasmessi, ai comuni della Provincia di Brescia interessati dal tracciato, gli elaborati planimetrici del progetto esecutivo approvato, affinché gli stessi tenessero conto, nell’esercizio delle funzioni in materia urbanistica ed edilizia, del corridoio individuato con l’approvazione del progetto e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso;*
- *le opere di attraversamento autostradale (sottovia SP 18 alla progressiva 19+091 e sottovia SP 2 alla progressiva 19+873), sono state realizzate dal Consorzio Cepav 2 nell’ambito della realizzazione delle c.d. “Opere integrate” (pre-concordate con SdP Brebemi S.p.A.) e sono state consegnate dal medesimo Consorzio agli enti competenti.*

3. OSSERVAZIONI IN ORDINE ALL’INTERFERENZA CON L’AUTOSTRADA A35 BRESCIA MILANO COMUNE DI URAGO D’OGLIO

a. Corretta individuazione e gestione delle fasce di rispetto autostradali

In considerazione della presenza dell’Autostrada A35, l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie competenze connesse alla gestione del territorio, dovrà tener conto, adeguando i documenti della nuova variante al PGT, dell’esistenza e dell’operatività delle fasce di rispetto autostradali onde garantire l’esercizio, la funzionalità e la sicurezza dell’infrastruttura autostradale.

Al riguardo, è solo il caso di segnalare che, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 26, comma 2, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada) “fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A.”

Il comma 3 dell’art. 26 del D.P.R. 495/1992, prevede inoltre che: 3. “Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A.”

Si evidenzia che l’art. 3 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) definisce il “confine stradale” come il “limite della proprietà quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato”. A tal fine si allega uno stralcio planimetrico rappresentante il limite della proprietà autostradale, evidenziato con campitura arancione, da cui calcolare la suddetta fascia di rispetto.

Per completezza d’informazione, si indicano i riferimenti normativi e attuativi che la scrivente Concessionaria è chiamata ad osservare nella gestione delle richiamate fasce di rispetto:

- *Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495;*
- *Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30 dicembre 1970, n. 5980.*

• *Circolari ANAS S.p.A. n. 10970/2010 e n. 82481/2011.*

Fermo quanto sopra, e sul presupposto che all'interno delle fasce di rispetto vige un vincolo di inedificabilità assoluta, si allega per completezza e celerità la nota prot. CAL 260717-00005 del 26 luglio 2017 con la quale la Concedente CAL S.p.A. ha trasmesso ai Concessionari autostradali, tra cui la scrivente, un disciplinare contenente le procedure per la realizzazione di opere, che, non costituendo edificazione, possono trovare allocazione all'interno delle fasce di rispetto autostradali. Al riguardo, si segnala sin da ora che, visto il citato disciplinare, è precluso all'interno delle citate fasce qualsiasi intervento posto ad una distanza inferiore ai 30 metri dal confine autostradale. Il rilascio della eventuale autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto è fra l'altro subordinato alla stipula di una convenzione tra richiedente e la scrivente avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di tali interventi/opere a salvaguardia dell'infrastruttura autostradale. b. b. Attraversamenti della sede autostradale. Per quanto riguarda gli eventuali attraversamenti della sede autostradale di cui agli artt. 25 e ss del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 si segnala che la Concedente CAL S.p.A., con nota prot. CAL-070211-00005 del 7 febbraio 2012 (qui allegata) ha trasmesso ai propri concessionari autostradali, tra cui la scrivente, una direttiva contenente la procedura per la realizzazione e la regolarizzazione degli attraversamenti dell'autostrada con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. La loro realizzazione, gestione e manutenzione dovrà essere comunque a cura ed onere degli enti proponenti e regolamentata da apposito atto convenzionale, subordinato alla approvazione della Concedente”.

Allegano quindi le Direttive CAL.

Dopo aver richiamato i suddetti pareri l'Ing. Palatini, di ATS Brescia, interviene per evidenziare che hanno trasmesso il loro contributo sopra citato. Inoltre, evidenzia che nel Documento di scoping per l'aggiornamento del quadro conoscitivo ambientale si fa riferimento solo alle competenze di Arpa Lombardia, mentre ATS ha voluto precisare anche le proprie competenze. Richiama infine il rispetto delle linee guida per la prevenzione dal gas radon.

La Conferenza viene conclusa alle ore 15.30.

A seguito dello svolgimento della Conferenza e prima della chiusura del presente verbale, è pervenuto il parere della Provincia di Brescia – Area del Territorio, che si riporta, nonché gli ulteriori pareri di seguito indicati.

11) Prot. n. 9074 del 12/12/2025 – PROVINCIA DI BRESCIA - AREA DEL TERRITORIO
SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Tale parere “ritiene opportuno rappresentare in via preliminare e a titolo collaborativo quanto di seguito esposto ai successivi punti.

....si richiama all'attenzione di codesto Comune la DGR n. 1504 del 04.12.2023, recante le “Modalità per la pianificazione comunale”, con cui sono state fornite indicazioni fondamentali per consentire ai Comuni di predisporre i propri PGT in coerenza con il mutato e complesso quadro normativo che impatta sulla pianificazione (si rinvia alla apposita scheda informativa reperibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia).

Si precisa inoltre che alcuni contenuti della presente nota hanno carattere generale e standardizzato e potrebbero quindi non assumere rilievo rispetto alla effettiva consistenza delle scelte di pianificazione di codesto Comune.

1. NATURA DELLA VARIANTE AL PGT A seguito dell'entrata in vigore del PTR integrato ai sensi della legge regionale 31/2014 sulla riduzione del consumo di suolo e la

rigenerazione, i PGT e le relative varianti devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati per contenere il consumo di suolo. L'aggiornamento 2021 degli stessi "Criteri" ha svolto tra l'altro apposita "lettura" in ordine a come considerare nella carta del consumo di suolo e comunque ai fini del calcolo del consumo di suolo alcune fattispecie di servizi esistenti e di previsione. Nel richiamare l'art. 5 della medesima legge regionale, che prevede la possibilità per i Comuni di approvare varianti a bilancio ecologico del suolo (BES) non superiore a zero, o di approvare varianti in adeguamento diretto al PTR, si prende atto che codesto Comune, con deliberazione di Giunta del 18/12/2024, pare aver avviato il procedimento di cui al comma 4, quarto periodo, ovvero "di revisione e adeguamento del P.G.T. ai contenuti del Piano Territoriale regionale ai sensi dell'art. 5 della LR 31/2014 e s.m.i.". Si richiama, al proposito, la nota inviata da Regione Lombardia a tutti i Comuni il 5 ottobre 2021, avente ad oggetto "Indicazioni per la redazione e approvazione degli atti costituenti il PGT successivi all'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014", nella quale viene precisato che, nel caso di adeguamento diretto del PGT al PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 – circostanza, questa, che dovrebbe emergere sin dalla fase di avvio del procedimento – è necessario il contestuale adeguamento del PGT medesimo alle disposizioni regionali in materia di invarianza idraulica (fatto salvo quanto previsto dall'art. 58-bis della L.R. 12/2005), assetto idrogeologico, zonazione sismica e regolamento edilizio tipo. Si ricorda inoltre la necessità di individuare le aree che nello stato di fatto sono interessate da fenomeni di dismissione/abbandono o degrado urbanistico-edilizio, economico-sociale e ambientale, anche in funzione dell'individuazione delle aree di potenziale rigenerazione.

2. CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO E VERIFICA DEL BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO (BES) Nel caso di nuovo Documento di Piano, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis della L.R. 12/2005, è necessario redigere la Carta del consumo di suolo con i contenuti di cui al punto 4 (4.1-4.2-4.3) dei Criteri del PTR integrato. In linea generale tale cartografia deve essere prodotta per le seguenti soglie temporali:

- T0 (02-12-2014) data di entrata in vigore della l.r. 31/2014;*
- T1, T2, (etc..) ossia in corrispondenza di tutte le varianti al PGT che hanno comportato nuovo Documento di Piano, approvate successivamente al tempo T0;*
- Tn, il tempo all'attualità della presente variante. Qualora il Comune non abbia approvato varianti con nuovo Documento di Piano successivamente al 02-12-2014, i riferimenti temporali da assumere per la carta del consumo di suolo sono il T0 e il T1 (corrispondente all'attualità). La verifica del BES (art. 2, comma 1, lett. d) l.r. 31/2014) deve riguardare tutti i tre documenti del PGT (DdP PdR PdS) e deve essere svolta in modo analitico. Si precisa infatti che non è sufficiente riportare i totali delle superfici per le quali si prospetta un cambio di stato fra le macro-voci in cui suddividere il territorio comunale ai fini del conteggio del consumo di suolo (agricolo o naturale/urbanizzato/urbanizzabile), ma è necessaria una rappresentazione puntuale, sia a livello cartografico che tabellare, delle singole aree interessate dal passaggio dall'una all'altra macro-voce, predisponendo apposite tavole di confronto tra le soglie temporali T0 e Tn (Tavole del BES), vale a dire per tutte le varianti successive al T0 che hanno inciso sul consumo di suolo.*

2.1 Proposta di sperimentazione provinciale Si premette che la Provincia di Brescia, nell'ambito dell'attività di monitoraggio del consumo di suolo, al fine di consentire una lettura omogenea del territorio provinciale, ha predisposto delle specifiche tecniche circa la redazione della carta del consumo di suolo e degli elaborati cartografici e tabellari relativi al bilancio ecologico del suolo (BES). A titolo collaborativo si propone all'Amministrazione Comunale di Urago d'Oglio di partecipare ad una sperimentazione sull'applicazione delle suddette specifiche tecniche riguardanti la Carta del Consumo di Suolo ed il BES. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda aderire a tale proposta è invitata a contattare il personale del Settore Pianificazione Territoriale per concordare le modalità operative.

3. **ASPETTI VIABILISTICI PROVINCIALI.** Laddove il progetto di piano prevedesse varianti aventi incidenza diretta o indiretta sulla viabilità provinciale, si ritiene opportuno che tali ipotesi vengano sottoposte al preliminare esame dei competenti uffici provinciali e concordate quindi col Settore delle Strade e dei Trasporti di questa Provincia, che legge in copia. Si ricorda che nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti deve essere rappresentata cartograficamente la delimitazione del centro abitato e specificati in legenda gli estremi della deliberazione di approvazione della Giunta Comunale; dovranno altresì essere riportati nelle NTA del PGT i riferimenti normativi al Regolamento Viario Provinciale. Si ricorda che la modifica delle fasce di rispetto stradale è una conseguenza della variazione del perimetro del centro abitato (come da deliberazione di Giunta comunale) e non deriva dalla modifica del centro edificato o del tessuto urbano consolidato.

4. **RETE ECOLOGICA E RETE VERDE PAESAGGISTICA. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE.** Per quanto attiene il quadro conoscitivo del territorio in relazione alla rete ecologica e alla rete verde paesaggistica sovraordinate, come si può evincere dalla consultazione del Geoportale, si evidenzia per Urago d'Oglio una notevole sensibilità eco paesaggistica, ulteriormente valorizzata dalla presenza del Parco regionale Oglio Nord lungo tutta la fascia ovest del territorio; Più in particolare: - la RER, è presente con una fascia pressoché continua di Elementi di Secondo Livello da nord a sud, mentre nella parte ad ovest, il Corridoio ecologico primario a bassa/media antropizzazione è caratterizzato dal Fiume Oglio e da Elementi di Primo Livello; - la REP ha ulteriormente dettagliato le valenze ecologiche del territorio individuando il Corridoio ecologico primario a bassa/media antropizzazione in ambito pianiziale (Rif. Art. 47 Normativa del PTCP) e, proprio in fregio al fiume, sono presenti "Aree ad elevato valore naturalistico" (Rif. Art. 44 Normativa del PTCP); tutto il territorio è diffusamente interessato da "Aree per la ricostruzione polivalente dell'agroecosistema" (Rif. Art. 48 Normativa del PTCP), per le quali sono previste mitigazioni e compensazioni ecologiche. - La Rete Verde paesaggistica, oltre a meglio definire la fascia di territorio interessata dal Corridoio ecologico secondario, riconosce solo alcune fasce adiacenti al corridoio quali "Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale" (Rif. Art. 67 e segg. Normativa del PTCP), la cui trasformazione prevede mitigazioni e compensazioni ecologiche. - Il PGT di Urago d'Oglio ha introdotto la REC nel 2014, basandosi sul PTCP non più vigente. In tale ottica, la rete ecologica comunale e la rete verde (queste da aggiornare/integrare nel PGT), di fatto dovranno dettagliare le corrispondenti infrastrutture prioritarie costituite dalla RER e dalla Rete verde regionale e, insieme alla REP del vigente PTCP, costituiranno gli strumenti ordinatori e di supporto alla pianificazione locale. Quanto sopra ha il fine di concretizzare gli indirizzi sovraordinati in una cartografia e normativa specifica comunale per salvaguardare il territorio, aumentarne la qualità ambientale e paesaggistica e conseguire quindi sia gli obiettivi di sostenibilità ambientale che quelli di aggiornamento dello strumento urbanistico di Urago d'Oglio. La metodologia consolidatasi da anni per gli strumenti urbanistici locali prevede che siano individuate anche le modalità di compensazione ecologica delle azioni di Piano che lo richiedono (DdP, PdR e PdS), e sarebbe auspicabile individuare anche aree a ciò deputate, eventualmente anche coordinandosi con il Parco Oglio Nord. La Normativa locale, pertanto, prevederà anche per le fasi attuative delle trasformazioni, come predisporre progetti di mitigazione e compensazione ecologica, al fine di assicurarne la realizzazione e rendere effettiva ed efficace la tutela di rete ecologica e rete verde. Si suggerisce, altresì, di consultare anche il testo "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale" edito da ERSAF e scaricabile dal suo sito, oltre che l'Allegato V repertorio per la riqualificazione paesistica ambientale del PTCP. Procedura di screening (Valutazione di incidenza di primo livello) Entro il territorio comunale non sono presenti Siti RN 2000, né sono direttamente confinanti: risulta infatti interposto il Comune di Rudiano e rispetto al Sito RN 2000 IT 2060014 "Boschetto della Cascina Campagna", l'ambito di trasformazione più a sud dista più di 4 km. A meno che la pianificazione locale non preveda

azioni di piano molto più prossimi o che abbiano effetti significativi e diretti sul Fiume Oglio, quale corridoio ecologico prossimo al Sito RN 2000, si ritiene, ragionevolmente, che non possano esserci effetti significativi sulla conservazione del Sito e quindi non si renda necessaria la procedura di Valutazione di incidenza, ancorché limitata alla fase di screening (Primo livello di indagine)”.

5. CONFINI AMMINISTRATIVI

Dato che il Comune di Urago d'Oglio ha completato l'iter di bonifica del confine comunale, il limite amministrativo da utilizzare dovrà essere scaricato dal Geoportale di Regione Lombardia.

6. ALTRE OSSERVAZIONI

Si richiama l'attenzione sui seguenti tematismi:

a) Laddove fossero presentate richieste di modifica puntuale del PGT si chiede di rappresentare nel progetto di piano quelle effettivamente rispondenti agli obiettivi del piano ovvero che si intenderebbe accogliere, onde consentire la relativa valutazione.

b) Necessità di rendere evidente il rapporto che collega gli obiettivi dei sistemi territoriali del PTR e quelli del PTCP alla definizione degli obiettivi e delle azioni del PGT, che vanno indicate nel progetto di piano.

c) In caso di varianti puntuali, al fine di consentirne il miglior inquadramento nel contesto territoriale di riferimento, si chiede che venga redatto un elaborato con la rappresentazione di tutto il territorio comunale nel quale siano individuate le aree interessate.

d) In merito al recepimento nel PdR degli “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico” (AAS), si invita il Comune a svolgere fin dalla presente valutazione preliminare ambientale l'attività di cui all'art. 15, comma 5, della l.r. n. 12/2005, qualora non fosse già intervenuta. Nell'apportare alla scala locale le relative rettifiche, precisazioni e miglioramenti, si deve fare riferimento alla Normativa del PTCP, specificando le corrispondenti casistiche (vedi art. 76). Al proposito, si ritiene opportuna la produzione di un elaborato riepilogativo che analizzi i singoli areali oggetto di rettifica, riportante immagini dello stato dei luoghi, estratti del PGT vigente e delle variazioni apportate, e che fornisca le motivazioni delle rettifiche con riferimento alla casistica. Si precisa che è possibile altresì svolgere l'attività di ricognizione riguardo al ricorrere di eventuali fattispecie di cui all'art. 75 del PTCP.

e) Con riguardo alle varianti relative a modifiche di norme, classificazione, modalità di intervento e altro che interessano Nuclei di Antica Formazione, si richiamano gli indirizzi di tutela contenuti nella scheda dell'Elemento II.e.1 “Nuclei d'antica formazione” dell'allegato 1, “Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della Provincia di Brescia”, alla Normativa del PTCP, rispetto ai quali si raccomanda una verifica della coerenza delle proposte.

f) In relazione ad eventuali proposte di espansione per funzioni residenziali, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 81, comma 6, della normativa del PTCP relativamente alla tematica del “perimetro sensibile”.

g) Laddove si intenda apportare una nuova disciplina d'uso di edifici localizzati in zona agricola non più adibiti ad uso agricolo, ovvero ampliamenti di tali edifici, si ritiene opportuno venga verificato che i fabbricati non siano funzionali all'attività di alcuna azienda agricola e che risultino realmente dismessi secondo la normativa vigente. Inoltre, tale disciplina dovrà confrontarsi con il PTCP, ai fini della valutazione di compatibilità rispetto a taluni tematismi (ad es. AAS, varchi della rete ecologica, aspetti paesaggistici).

h) Laddove le azioni di variante risultassero interne ad “Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale” (cfr. artt. 67 e 69 Normativa PTCP) si rimanda alle norme dell'art. 48 PTCP inerenti la “ricostruzione polivalente dell'agroecosistema”, ove si prevede, oltre alla mitigazione, anche la compensazione ecologica la cui entità “sarà proporzionale all'estensione del territorio trasformato e delle sensibilità paesaggistiche degli ambiti interessati”.

i) Per quanto concerne l'insediamento di nuove attività produttive per il trattamento dei rifiuti, si rimanda al vigente Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR).

j) È inoltre necessario verificare la presenza di aree interessate da eventuali Piani di indirizzo forestale, ricordando che:

- Il PIF, in quanto piano di settore del PTCP, può stabilire il perimetro di aree boscate, sottoposte ai vincoli paesaggistici, e stabilire regole, limiti e criteri per i cambi di destinazione d'uso del suolo e del bosco.

- Le previsioni dei PIF sono prescrittive sui PGT.

- Il PGT, più precisamente il piano delle regole, recepisce le previsioni del PIF con la possibilità di apportare «rettifiche, precisazioni e miglioramenti» conseguenti al passaggio di scala dalla pianificazione a livello di ente forestale a quella di amministrazione comunale, previa richiesta alla Regione Lombardia - Ufficio Territoriale di Brescia Struttura Agricoltura e Foreste Caccia e Pesca U.O. Agricoltura, che gestisce il PIF nei territori esterni alle Comunità Montane.

k) Si invita il comune a verificare e comunicare l'eventuale presenza di impianti per la produzione di energie rinnovabili (sia esistenti che in progetto) in modo da poterli ascrivere alla corretta categoria di appartenenza ai fini del calcolo della soglia di riduzione del consumo di suolo e del BES.

l) Si ricorda fin d'ora la necessaria produzione della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), firmata da geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame e i contenuti dello studio geologico del PGT e del PGRA (Allegato 1 alla DGR Lombardia n. XI/6314 del 26/04/2022 - ex allegato 6 alla DGR Lombardia n. X/6738 del 19/06/2017). Si ricorda la necessità di osservare le indicazioni fornite da Regione Lombardia in merito alle nuove specifiche tecniche per la consegna digitale dei PGT, al riguardo vedasi il D.d.u.o. n. 7898/2023 e s.m.i.

Si ricorda infine che sul sito regionale SIVAS per ogni procedimento è presente una sezione "adozione / approvazione" in cui è possibile caricare la documentazione adottata / approvata".

12) Prot. 9061 del 12/12/2025 ACQUE BRESCIANE

Ai fini della Conferenza di Scoping l'Ente osserva che:

- il sistema acquedottistico si approvvigiona attraverso 3 pozzi, che attingono da un unico acquifero libero e non protetto,

- Le caratteristiche qualitative della risorsa distribuita vengono monitorate attraverso controlli analitici eseguiti ai sensi del D.Lgs 31/2001 e del D.Lgs 18/2023. Nel triennio 2022-2024 non sono state registrate non conformità. I risultati della analisi sono pubblicati sul sito di AcqueBresciane.

- La rete di distribuzione idropotabile è in buono stato di conservazione e copre l'intero territorio comunale, servendo anche le case sparse poste a nord del centro abitato.

- La rete fognaria comunale è costituita da un sistema di raccolta di tipo unitario. I reflui generati nel Comune di Urago d'Oglio vengono inviati al depuratore intercomunale di Rudiano attraverso un impianto di sollevamento e un sistema di collettamento intercomunale; le portate addotte alla depurazione sono limitate da uno sfioratore di piena correttamente dimensionato per i 4141 a.e. serviti.

- In occasione di eventi meteorici, si sono registrati allagamenti a sud, all'incrocio tra Via Maglio e Via Morti in Campo, e a nord-ovest dell'abitato, in Via Padana Superiore ad est del Fiume Oglio.

- l'impianto di depurazione di Rudiano ha una capacità depurativa di 12.000 a.e. e raccoglie i reflui dei due Comuni Rudiano e Urago d'Oglio per un carico complessivo di circa 9.800 a.e..

La capacità residua dell'impianto è quindi sufficiente a trattare l'incremento di carico organico derivante da eventuali espansioni edilizie.

Si segnala che la cartografia aggiornata delle infrastrutture pubbliche (acquedotto, rete fognaria e impianti di depurazione) è consultabile alla piattaforma WebGIS, la quale permette di consultare le reti del servizio idrico integrato di più territori, mappate in tempo reale e con aggiornamento periodico. Per accedere al sistema WebGIS è sufficiente accreditarsi seguendo la procedura indicata sul sito web all'indirizzo: <https://www.acquebresciane.it/webgis>

In merito all'impatto degli interventi urbanistici sulle reti del ciclo idrico integrato, si evidenzia che:

1. in base all'art. 1.8.2 del "Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato" nell'ATO della Provincia di Brescia, all'interno delle nuove urbanizzazioni: "tutte le nuove fognature pubbliche verranno realizzate con canalizzazioni separate per le acque bianche e per quelle nere [...]. Si precisa che le acque meteoriche devono essere smaltite negli strati superficiali del sottosuolo, in subordine in corpo idrico superficiale e, se non disponibile, nelle reti di acque bianche."

2. Per i nuovi piani sarà quindi necessario a provvedere a un sistema ad hoc per lo smaltimento delle acque meteoriche, al fine di evitare il sovraccarico della fognatura unitaria esistente. Ove lo smaltimento delle acque di dilavamento in loco non fosse possibile, dovrà essere approntato il potenziamento e/o l'ampliamento della rete di raccolta delle acque bianche. Diversamente, richiamato l'art. 3.13 del succitato Regolamento "Le acque meteoriche di dilavamento soggette a contaminazione possono essere accettate in pubblica fognatura mista solo a seguito di disposizione da parte degli Enti preposti, previo benestare del Gestore della rete e degli impianti, con una portata massima di 1 litro/secondo per ettaro una volta accertata l'impossibilità di individuare un recapito alternativo."

3. In fase di rapporto ambientale, per una valutazione complessiva dell'impatto delle previsioni di piano, la stima dell'incremento dei consumi idrici e degli scarichi potrà essere condotta in base ai consumi medi procapite e in base agli abitanti equivalenti stimati (sia in termini di carico organico che in termini di carico idraulico).

4. In base all'esito della valutazione di impatto, la scrivente potrà definire gli interventi strutturali da realizzare sul territorio e il loro valore complessivo dal punto di vista economico.

5. Le necessità di adeguamento delle reti e degli impianti del servizio idrico per far fronte alle esigenze degli specifici interventi edilizi verranno poi valutate dalla scrivente in fase di rilascio di rilascio di parere preventivo, a seguito di effettiva richiesta da parte dei singoli soggetti proponenti e possibilmente a fronte di una relazione idraulica di progetto.

6. Si richiama a tal fine la necessità che il Comune verifichi, prima della stipula della convenzione e del rilascio della concessione edilizia, l'impatto sulla gestione del servizio idrico integrato per la quantificazione tecnico-economica dei potenziamenti di rete e/o impianti.

Conclusioni

Si chiede che l'impatto delle effettive previsioni del PGT sul sistema idrico integrato venga approfondito nelle successive fasi di VAS, utilizzando le informazioni fornite con il presente documento o con integrazioni che la scrivente potrà fornire su richiesta, scrivendo ai riferimenti riportati in calce.

13) Prot. 9196 del 17/12/2025 TERNA

In riscontro a quanto inviato ai fini della Conferenza di Scoping l'Ente osserva che:

In merito ai dati trasferiti a mezzo della presente, ci corre l'obbligo di precisare, che tale elenco è estratto da un software realizzato per un utilizzo operativo connesso all'esercizio della rete da parte del nostro personale qualificato; pertanto, non può essere in alcun modo considerato attendibile per l'acquisizione di informazioni relative all'esatto posizionamento dei nostri

impianti, soprattutto quelli interrati, e per determinare le distanze in caso di esecuzione di interventi in prossimità dei nostri elettrodotti.

Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già esistenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 μ T, previsto per il valore di induzione magnetica dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati) "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", e fatte salve le eventuali determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, riportiamo di seguito la tabella con le "Distanze di prima approssimazione" (D.p.a.) determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 ("casi semplici") del documento allegato al predetto Decreto, relative a ciascun lato dell'asse di percorrenza degli elettrodotti aerei presenti sul Vostro territorio.

- Codice 21350C1: futuro elettrodotto in doppia terna aerea, attualmente in fase di costruzione, regolarmente esercito alla tensione di 380.000 Volt, denominato "Cassano – Chiari", nella tratta compresa tra il sostegno n. 081 e il sostegno n. 086 e nella tratta dal sostegno n. 086 sino al sostegno n. 093.*

- Codice 23743E1: futuro elettrodotto in semplice terna aerea, attualmente in fase di costruzione, regolarmente esercito alla tensione di 132.000 Volt, denominato "Chiari – Brescia Ric. Ovest", nella tratta compresa tra il sostegno n. 067 e il sostegno n. 070.*

- Codice 23018E1: elettrodotto in semplice terna aerea, regolarmente esercito alla tensione di 132.000 Volt, denominato "Chiari RFI – Treviglio Ovest RFI – Caravaggio AV", nella tratta compresa tra il sostegno n. 079 e il sostegno n. 083.*

- Codice 23141D1 – 23142C1: elettrodotto in doppia terna aerea, regolarmente esercito alla tensione di 132.000 Volt, rispettivamente denominato "Chiari – Civate c.s." e "Chiari – Cortenuova c.p. – Civate c.s.", nella tratta compresa tra il sostegno n. 011 e il sostegno n. 016.*

In seguito all'emergere di situazioni di non rispetto della D.p.a. per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a permanenza non inferiore alle quattro ore, di nuova progettazione, sarà compito delle Pubbliche Amministrazioni valutare l'opportunità di richiedere ai proprietari/gestori degli elettrodotti di eseguire il calcolo delle "fasce di rispetto", in corrispondenza della specifica campata di linea interessata, determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1 del decreto del 29 maggio 2008.

Il parere si conclude con la richiesta di trasmissione per ogni futuro intervento urbanistico, dei progetti delle opere eventualmente previste nelle immediate vicinanze delle linee elettriche succitate, al fine di verificarne la compatibilità anche in accordo agli eventuali atti di servitù ed al rispetto del D.M. n° 449 del 21/03/1988, recante le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Con la presa d'atto dei Pareri/ contributi pervenuti si rinviando le ulteriori considerazioni in merito alla Valutazione Ambientale Strategica al deposito del Rapporto Ambientale e alla successiva Conferenza di Valutazione.

19.12.2025

L'Autorità Procedente per la VAS
Arch. Santina Arrigotti

Allegati: Pareri pervenuti



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

Urago d'Oglio, 15/05/2026

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVA ALLA VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE DEL COMUNE DI URAGO D'OGLIO (NUOVO DOCUMENTO DI PIANO – VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE E ADEGUAMENTO AL PTR).

VERBALE DELLA SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE – RAPPORTO AMBIENTALE E PROPOSTA DI PIANO DEL 29 APRILE 2026 ORE 15.00.

Premesso che:

- il Comune di Urago d'Oglio con deliberazione della Giunta Comunale in data 15/05/2024 – n.37, ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 13 – comma 2 – della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. di Variante al Piano di Governo del Territorio vigente, precisando tuttavia che non si è dato corso alla pubblicazione dell'Avvio del procedimento della Variante, in relazione alla circostanza delle elezioni amministrative del 9 giugno 2024 con le quali si è provveduto al rinnovo degli organi elettivi del Comune e che sono intervenute altresì ulteriori modifiche nell'organizzazione dell'Ente;
- con successiva delibera della Giunta Comunale in data 18/12/2024, è stato integrato il suddetto avvio del procedimento di Variante al P.G.T. vigente, è stato contestualmente avviato il relativo procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e sono state nominate l'Autorità procedente e l'Autorità competente;
- con riferimento a tale deliberazione, il relativo avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio online – protocollo n. 38 del 05/02/2025, sul Giornale Bresciaoggi di mercoledì 5/2/2025, sul BURL – Serie avvisi e concorsi n. 6 del 05/02/2025 e sul sito SIVAS di Regione Lombardia;
- con Determina dell'Autorità procedente in data 07/05/2025 - n. 117 è stato definito il percorso metodologico da adottare nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica della prima Variante al PGT vigente;
- con provvedimento/comunicazione di data 12/11/2025 – protocollo n. 8354, al fine di avviare il processo partecipativo di VAS della prima Variante del Piano di Governo del Territorio del comune di Urago d'Oglio con i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, le altre autorità con specifiche competenze/funzionalmente interessate, il contesto dei soggetti del territorio rappresentanti il settore del pubblico / pubblico interessato, è stata convocata la prima Conferenza di Valutazione – Scoping/Forum per il giorno 10 dicembre 2025 alle ore 15.00, in modalità telematica ed è stata resa nota la messa a disposizione del Documento di Scoping, come segue:
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Urago d'Oglio all'indirizzo: <https://www.trasparenza.comune.uragodoglio.bs.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-governo-del-territorio>;
- sito web Sivas di Regione Lombardia, (procedura ID n. 147703);
- in data 10/12/2025 si è quindi svolta la prima Conferenza di Valutazione – Scoping/Forum, della quale ne è stato redatto il verbale con relativi allegati, - protocollo n. 71 del 07/01/2026, pubblicati sul Sivas regionale e sul sito web comunale;



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

-
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 18/2/2026 è stata modificata l'Autorità procedente per la VAS individuata nella persona della dott.ssa Franca Moroli Segretario Comunale del Comune di Urago d'Oglio;
 - con provvedimento/comunicazione protocollo n. 1798 del 11/03/2026, è stata quindi convocata la seconda Conferenza di Valutazione – Rapporto Ambientale – Sintesi non Tecnica – Proposta di Piano della Variante del Piano di Governo del Territorio del Comune di Urago d'Oglio (Nuovo Documento di Piano, Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole e a adeguamento al PTR) per il giorno 29 aprile 2026;
 - con provvedimento/comunicazione protocollo n. 2294 del 27/03/2026, è stato comunicato il link per il collegamento da remoto alla seconda Conferenza di Valutazione – Rapporto Ambientale – Sintesi non Tecnica – Proposta di Piano della Variante del Piano di Governo del Territorio del Comune di Urago d'Oglio;

Tutto ciò premesso, il giorno 29 aprile 2026, alle ore 15.00 sono stati quindi aperti i lavori della Conferenza tramite collegamento al link appositamente comunicato.

Risultano presenti:

- Comune di Urago d'Oglio: Sindaco Ginluig Brugali (in presenza);
- Autorità procedente della VAS: Dott.ssa Franca Moroli (da remoto);
- Autorità competente della VAS: Arch. Giovanni Piccitto;
- Comune di Urago d'Oglio: Arch. Santina Arrigotti in qualità di collaboratore esterno per supporto all'istruttoria della variante generale al P.G.T – fase procedurale VAS (in presenza);
- Tecnico estensore della Variante: Arch. Antonio Rubagotti (da remoto);
- ATS - tecnico per la Prevenzione Eva Stofler (da remoto);
- Dott.ssa Zancanato - Comune di Chiari (da remoto);

Si richiamano in sintesi i pareri pervenuti entro la data della Conferenza in oggetto:

1. OPEN FIBER prot. 1980 del 18/03/2026
2. TELECOM ITALIA prot. 2025 del 19/03/2026
3. REGIONE LOMBARDIA prot. 2305 del 31/03/2026
4. UNARETI prot. 2318 del 31/03/2026
5. CONAF prot. 2364 del 01/04/2026
6. ACQUE BRESCIANE prot. 2452 del 03/04/2026
7. ARPA – DIPARTIMENTO DI BRESCIA prot. 2988 del 20/04/2026
8. Parco Oglio Nord prot. 3181 del 28/4/2026
9. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia prot. 3196 del 29/4/2026
10. BREBEMI prot. 3204 del 29/4/2026
11. Provincia di Brescia prot. 3209 del 29/4/2026
12. ATS Brescia prot. 3256 del 04/05/2026 (pervenuto dopo lo svolgimento della Conferenza e prima della conclusione del presente verbale).



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

Sono inoltre pervenute a mezzo mail alcune osservazioni di privati attinenti questioni prevalentemente di natura urbanistica ed edilizia.

L'Arch. Piccitto illustra sinteticamente i contenuti dei pareri pervenuti che si allegano al presente verbale e che, di seguito, vengono altresì richiamati in sintesi.

1. OPEN FIBER prot. 1980 del 18/03/2026

Trasmettono in allegato le planimetrie delle tubazioni di loro competenza e comunicano tra l'altro: *“.... segnalate con riga continua rossa in scavo tradizionale a cielo aperto, con una profondità indicativa di 60 cm. estradosso su marciapiede e circa 1 metro estradosso in carreggiata, sono sotto strada in cavidotti propri come l'infrastruttura segnalata con linee blu eseguite con tecnica di mini trincea e con estradosso in deroga al massimo di circa 30 cm., mentre le linee continue azzurre sono infrastruttura di altro operatore dove Open Fiber potrebbe essere presente con i propri cavi, potrebbero essere contenute in tubi corrugati o rigidi, in questo caso non possiamo segnalare la profondità e la tipologia di scavo, in quanto abbiamo dei contratti in IRU appunto con altri operatori; per le ispezioni, non abbiamo collettori, ma abbiamo pozzetti e/o camerette, raffigurate con dei punti marcati sulle linee, mentre con linee tratteggiate sono indicate le nostre tubazioni in progettato oppure eseguite da poco e non ancora caricate definitive a sistema, comunque si precisa che la posizione dei sottoservizi indicata in planimetria è puramente indicativa come le profondità segnalate in precedenza e che la posizione effettiva in campo andrà verificata tramite puntuali assaggi a cura del titolare dell'autorizzazione di scavo”.*

2. TELECOM ITALIA prot. 2025 del 19/03/2026

Informano, con riferimento alla convocazione della presente Conferenza, che *“Desideriamo informarla che, in considerazione dell'oggetto della presente comunicazione, essa deve essere indirizzata alla società FiberCop S.p.A. in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.”.*

3. REGIONE LOMBARDIA prot. 2305 del 31/03/2026

L'Ufficio Territoriale di Brescia *“prende atto di quanto evidenziato nell'elaborato progettuale “documento di scoping” caricato sul portale SIVAS. Per quanto di competenza, l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, non ha nulla da rilevare circa il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Tuttavia, fa presente che eventuali spostamenti nonché modifiche di tracciato dei corpi idrici superficiali e/o aggiornamenti delle rispettive fasce di rispetto conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti dovranno sempre essere autorizzati, previa idonea istruttoria, dall'Ufficio Territoriale Regionale, come prescritto dalle D.G.R. n. XII/3668 del 16/12/2024. Si rammenta che la presente nota riguarda esclusivamente la conformità al Documento di Polizia Idraulica vigente, fermi restando il rilascio dei pareri ed autorizzazioni”.*

4. UNARETI prot. 2318 del 31/03/2026

Informano che *“a partire dal 01.07.2025 la scrivente, per conto di LD Reti, ha ceduto l'attività di distribuzione gas del territorio da voi citata favore del Gruppo Ascopiave, e pertanto, Vi preghiamo*



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

di fare riferimento al seguente indirizzo PEC come nuovo canale di contatto per le pratiche relative alla distribuzione gas: apretigasnorth@pec.apretigas.it

5. CONAF prot. 2364 del 01/04/2026

“Spett.le Segreteria, si inoltra per competenza, ed opportuna conoscenza, la comunicazione di cui all’oggetto. Si coglie altresì l’occasione per invitare il Comune di Urago D’oglio, che legge in Cc, ad aggiornare i recapiti presenti nella propria anagrafica facenti riferimento all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Brescia, allineandoli a quelli attualmente in uso e pubblicati al seguente link: <https://ordinebrescia.conaf.it/uffici/>”

6. ACQUE BRESCIANE prot. 2452 del 03/04/2026

Confermano le prescrizioni già inviate nella precedente comunicazione del 11/12/2025 prot. 0148267 che riallegano in copia.

7. ARPA – DIPARTIMENTO DI BRESCIA prot.2988 del 20/04/2026

Il parere formula le seguenti osservazioni.

“Sistema insediativo.

La definizione chiara dei margini del centro abitato è la fase imprescindibile per una pianificazione territoriale che concorra alla realizzazione di obiettivi di sostenibilità ambientale. Essa infatti rappresenta il punto di partenza per:

- *disinnescare fenomeni di edificazione lineare e di saldamento delle frange urbane; contrastare la frammentazione urbana e la dispersione del costruito;*
- *definire margini riconoscibili del tessuto produttivo al fine di evitare la disseminazione di fonti puntuali di inquinamento derivanti da emissioni in aria, acqua e suolo anche a favore della razionalizzazione delle opere di mitigazione, dei sistemi di controllo e monitoraggio dell'inquinamento a scala vasta (depuratori, stazioni di monitoraggio e punti di campionamento).*

Si raccomanda, in via generale, per tutti i nuovi ambiti di evitare la commistione tra differenti destinazioni funzionali (residenziale, agricola, industriale, commerciale, infrastrutturale) per motivi di tipo igienico-sanitario e/o ambientale, si rimanda in particolare alle norme vigenti applicabili e a una più accurata indagine cautelativa delle potenziali fonti di molestie in fase attuativa che possano prevenire già a livello pianificatorio eventuali successive incompatibilità territoriali. In sede di piano attuativo, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nel documento di piano, si rimanda alla volontà dell’Amministrazione circa una successiva e più approfondita valutazione (art. 4, c. 2 ter della LR 12/2005) della significatività degli impatti sull’ambiente alla luce di ulteriori aspetti di dettaglio che ragionevolmente possono emergere su scala ridotta ed essere apprezzati con maggiore definizione solo in fase di attuazione. Ai fini della riqualificazione/rigenerazione di aree dismesse/degradate è necessario valutare la rispondenza della qualità dei terreni di suddette aree - in funzione della destinazione urbanistica di previsione con adeguati disposti in seno alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dei relativi ambiti - rispetto alle soglie limite delle sostanze inquinanti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 - e le ulteriori, se del caso, individuabili sulla base della specificità del ciclo produttivo dell’attività industriale/zootecnica dismessa. In tutte le aree di nuova edificazione che prevedono impermeabilizzazione del suolo rispetto alla condizione preesistente



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

all'urbanizzazione, si richiama il rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica (Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7) mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (art. 58 bis della LR 12/2005) che privilegino, in ordine di priorità, il riuso, l'infiltrazione e l'evapotraspirazione, come ad es. pavimentazioni drenanti, opere per la raccolta e il riuso delle acque pluviali canalizzate in serbatoi, ecc. A tal proposito, in merito all'azione della Variante di Piano volta a introdurre una specifica normativa per la regolamentazione del principio dell'invarianza idraulica, per tutte le aree destinate a parcheggio, in considerazione del loro uso, si suggerisce cautelativamente l'installazione di impianti di disoleatura e dissabbiatura per il trattamento preliminare delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici al fine di evitare contaminazione dei recettori finali di tali acque (suolo, sottosuolo, corpi idrici) dovute ad un'immissione diretta delle stesse, eventualmente contaminate da solventi o idrocarburi. Per tutte le aree di trasformazione, considerato il particolare rapporto del comune con l'ambiente fluviale, vengono ribadite le necessarie tutele delle acque derivanti dalla disciplina e dal trattamento degli scarichi urbani. A tale proposito si invita ad accertare il rispetto del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6. In particolare, si rende necessaria una ricognizione degli scarichi isolati sia nel suolo/sottosuolo che in corpo idrico superficiale e dei tratti di fognatura mista allo scopo di individuare possibili criticità legate al degrado della risorsa idrica (presenza di scolmatori di piena, acque parassite, perdite lungo la linea dell'acquedotto) e del suolo. Tale censimento integrerà il Piano di monitoraggio e, oltre a rispondere agli obiettivi di sostenibilità ambientale (qualità e utilizzo efficiente della risorsa idrica), guiderà le scelte di pianificazione urbanistica.

Sistema paesistico, ambientale ed ecologico

Le aree di residualità naturale, talvolta isolate e inframmezzate col tessuto urbano, produttivo e infrastrutturale, rappresentano i capisaldi ambientali da non sacrificare secondo una logica di ineluttabilità di espansione urbana ma, piuttosto, da valorizzare attuando tutte le misure volte a connettere il territorio rurale con quello edificato attraverso il posizionamento di mosaici di frangia destinati ad orti e giardini multifunzionali, a fasce vegetazionali, a prati periurbani che possano, inoltre, fungere da filtro e mascheramento verso gli attigui ambiti urbanizzati. In tutti gli interventi è da prevedere, di regola, l'utilizzo di specie autoctone certificate che tutelino il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche. Esiste una filiera produttiva florovivaistica volta a tutelare la biodiversità locale che è stata recepita dalla normativa regionale. L'utilizzo di piante autoctone conferisce inoltre all'impianto maggiore rusticità e richiede l'apporto di minori cure colturali. Come criterio generale, nei casi in cui siano utilizzate, si favorirà una varietà di specie arboreo-arbustive. Anche la scelta delle specie da seminare in un prato comprenderà per quanto possibile un'ampia varietà di specie erbacee capaci di richiamare una maggiore biodiversità entomologica. Si rimanda per un approfondimento mirato a Malcevschi S., Lazzarini M., Bianchi A., 2013: Buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale. Un'opportunità per l'agricoltura lombarda. Regione Lombardia, ERSAF. Alla piantumazione delle specie arboree dovrà seguire il monitoraggio dell'attecchimento della pianta e del suo regolare sviluppo per eventuali interventi di sostituzione. In tale ottica rientrano, ad esempio, gli interventi per la realizzazione di servizi pubblici e di interesse pubblico e generale. I parcheggi e la realizzazione della viabilità costituiscono un'opportunità sotto il profilo ecosistemico e paesaggistico, nonché funzionale, per il corretto inserimento dell'opera e per l'attuazione di tutte le misure volte a connettere il territorio rurale con quello edificato attraverso fasce piantumate in assonanza con il contesto locale che



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

possano, inoltre, fungere da filtro e mascheramento verso gli ambiti agricoli. Si suggerisce di inserire per ciascun ambito nelle NTA relative alle misure di compensazione ecologica, da definire in sede di Piano Attuativo/Permesso di Costruire convenzionato e da riportare nella convenzione urbanistica, la prescrizione a carico del proponente relativa allo studio del tipo di opere da realizzare e della stima del valore ecologico dell'area, a cura di professionista con esperienza, attraverso i metodi di valutazione più frequentemente impiegati (STRAIN, BTC Ingegneri o altro), al fine di formare la base economica su cui riscuotere la monetizzazione delle misure di compensazione ecologica, da realizzare anche extra-comparto. All'interno del piano di monitoraggio, si segnala la necessità di riportare l'indicatore della realizzazione delle misure di mitigazione/compensazione in seguito all'esecuzione dei Piani Attuativi dei relativi ambiti per valutarne l'evoluzione nel tempo.

Sistema della mobilità

Si rappresenta che in riferimento alla componente rumore, solitamente, la maggiore criticità in ambito urbano è ricollegabile al traffico veicolare. Dunque, si rimarca la necessaria coerenza tra i documenti di pianificazione del traffico e la classificazione acustica: i piani dei trasporti urbani e i piani urbani del traffico, i piani del traffico per la mobilità extraurbana, la pianificazione e la gestione del traffico stradale (ad esempio, vedi il regolamento viario) rientrano nell'ambito dei provvedimenti di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale per la limitazione delle emissioni sonore (art. 2, c. 5 della legge 447/1995). In particolare, le aree in "classe I" (aree particolarmente protette) - ovvero le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione (aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, aree di parco) dovranno essere coerenti con le disposizioni del D.P.R. 142/2004 che prevedono per le infrastrutture stradali di tipo "E" o "F" (D.lgs. 285/1992 - Codice della strada) fasce di pertinenza acustica di 30 m e stabiliscono di orientare prioritariamente l'attività pluriennale di risanamento all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura. Si ribadisce, infine, il necessario coordinamento tra classificazione acustica e la pianificazione urbanistica (art. 4, legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 recante Norme in materia di inquinamento acustico). Oltre alla componente suindicata, un ulteriore elemento riguarda l'inquinamento atmosferico che in condizioni di rete congestionata ha maggiori impatti sulle aree limitrofe alla rete stradale. È possibile mitigare tale impatto inserendo nel Piano dei Servizi, ad esempio, apposite previsioni di aree a verde con dotazioni arboree come fasce alberate o rilevati verdi a ulteriore corredo della rete verde comunale. È necessario che le azioni volte alla riqualificazione del sistema viabilistico e della mobilità in generale si integrino con considerazioni relative alla valorizzazione delle funzioni ecosistemiche del territorio tramite il ricorso a nature based solutions che impieghino le infrastrutture verdi e blu per incrementare la resilienza verso fenomeni di alterazione come, ad es., isola di calore, allagamenti urbani, scarsità idrica, ecc. Inoltre, l'art. 74 della Normativa del PTCP prescrive di favorire la connessione fra sistema insediativo e sistema rurale con opere di costruzione e potenziamento della rete verde e rete ecologica.

Piano di monitoraggio.

Per l'efficacia del piano di monitoraggio è fondamentale individuare sia le risorse necessarie alla realizzazione e alla gestione del monitoraggio sia le figure responsabili della rilevazione, della



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

trasmissione, dell'analisi e della valutazione dei dati nonché dell'attuazione delle misure correttive”.

8. Parco Oglio Nord prot. 3181 del 28/4/2026

Tale parere, dopo aver premesso che:

- *“una parte del territorio comunale ricade all'interno del Parco Oglio Nord;*
- *ai sensi della L.R. n. 86/1983 e dell'art. 12, comma 2, delle N.T.A., l'Ente Parco è obbligato a esprimere il parere di propria competenza;*
- *il territorio comunale ricadente nel perimetro del PTC è soggetto alle norme e ai vincoli stabiliti dalle relative NTA”;*

evidenzia che:

“le previsioni del PTC hanno efficacia immediatamente vincolante, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 86/1983, e devono essere recepite di diritto negli strumenti urbanistici comunali; eventuali previsioni urbanistiche difformi dagli indirizzi e dalle prescrizioni del PTC non sono ammissibili e devono essere adeguate alle disposizioni del Piano;

la corretta rappresentazione del perimetro del Parco nella cartografia di piano costituisce elemento essenziale per garantire il rispetto della disciplina vigente e la tutela del territorio”;

Il parere rileva quindi che *“il perimetro del Parco Oglio Nord riportato negli elaborati della proposta di variante non risulta conforme al perimetro vigente approvato con D.G.R. 12 dicembre 2013 – n. X/1088;*

sono state inoltre riscontrate incongruenze tra la proposta di variante al PGT e l'azzoneamento del PTC vigente”;

Il parere richiede quindi che:

“1. nella cartografia di piano venga riportato in modo chiaro, corretto e inequivocabile il perimetro vigente del Parco Oglio Nord, così come definito dal PTC approvato con D.G.R. n. X/1088/2013;

2. siano integralmente recepite e rispettate le disposizioni vincolanti del PTC, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 86/1983;

3. ogni previsione urbanistica difforme dal PTC venga adeguata alle prescrizioni normative vigenti;

4. venga verificata la coerenza complessiva degli elaborati di piano (cartografici e normativi) con il PTC, con particolare riferimento alle aree ricadenti nel perimetro del Parco; 5. siano aggiornati, ove necessario, gli elaborati della VAS al fine di garantire la piena coerenza con il quadro vincolistico sovraordinato;

La presente costituisce parere vincolante di competenza dell'Ente Parco, ai sensi della L.R. 86/1983, e dovrà essere integralmente recepito nel procedimento di variante al PGT”.

9. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia prot. 3196 del 29/4/2026

“Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica si rileva che non è stato contattato lo scrivente Ufficio, come richiesto con prot. 26004 del 09/12/2025 in sede di prima conferenza di servizi, ai fini della definizione delle modalità di perimetrazione delle aree a rischio archeologico.



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

A tal proposito si evidenzia che i ritrovamenti archeologici riportati nella tavola DP02 Sintesi dei contenuti di livello sovraordinato non sono completi; oltre a quelli già noti si evidenziano i seguenti ritrovamenti sul territorio comunale:

- Tangenziale est: tomba protostorica
- Tangenziale est: probabile tomba di epoca protostorica
 - ✓ Brebemi: area artigianale di età romana Brebemi: canaletta e tracce di frequentazione di epoca rinascimentale-post rinascimentale
 - ✓ Via Maglio: strutture murarie e tracce di insediamento di età romana”

Viene quindi trasmessa in apposita cartella complessa il posizionamento di tali ulteriori siti in formato Shapefile perché possa essere integrata la cartografia di piano.

Il parere, esaminate le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, osserva che:

“Art. 4.20:

Paragrafo 1: deve essere integrata la ricognizione delle aree interessate da ritrovamenti archeologici con i siti sopra elencati

Paragrafo 2: si chiede che sia previsto che in tutte queste aree, a prescindere dalla profondità degli scavi, tutti i progetti siano trasmessi alla Soprintendenza per l'espressione del parere e l'adozione delle opportune misure di tutela.

Paragrafo 4: in merito alla realizzazione di nuove arterie stradali, così come per tutte le opere pubbliche, è prevista la disciplina della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi del S.Lgs. 36/2023 art. 41 c.4 e del D.Lgs. 42/2004 art. 28 c.4.

Esaminato inoltre il progetto di piano risultano ricadere, in tutto o in parte, all'interno di aree a rischio archeologico i seguenti ambiti di trasformazione o istanze: F – istanza 10 (prossimità a due tracciati viari storici), D (vicinanza a un'area oggetto di un ritrovamento di interesse archeologico), E, G (prossimità a un'area interessata da un ritrovamento di interesse archeologico), istanze 9 e 12 (posizione all'interno del NAF e prossimità, per l'istanza 12, al Castello).

Per tali ambiti/istanze si chiede che i progetti comportanti scavo e manomissione del sottosuolo siano trasmessi alla scrivente Soprintendenza per l'espressione del parere e l'adozione delle opportune misure di tutela.

Per quanto attiene gli aspetti di tutela monumentale e paesaggistica, si richiamano le seguenti osservazioni di carattere generale già trasmesse in occasione della convocazione della prima conferenza di VAS, che non sembrano correttamente assimilate dagli elaborati di piano:

Per quanto concerne l'ambito architettonico-monumentale, si invita a una puntuale ed attenta mappatura e aggiornamento, negli elaborati del Piano, di tutti i beni tutelati, per legge o per decreto, ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.e ii., recante Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, presenti nel territorio di competenza comunale.

Si segnala che tale mappatura risulta incompleta negli elaborati del piano. A titolo d'esempio, il Castello Martinengo Colleoni è indicato nell'elaborato DP 05 – Vincoli come sottoposto a tutela paesaggistica e non monumentale;

- *Per quanto concerne la tutela ope legis, ai sensi dell'art. 10, co. 1 del D.Lgs 42/2004, essa si applica a tutti gli edifici di proprietà pubblica o appartenenti a soggetti equiparati di diritto pubblico, realizzati da oltre 70 anni e fino a verifica dell'interesse culturale, così come disposto ai sensi dell'art. 12 del suddetto Codice. Si invita pertanto a una mappatura dei beni tutelati per legge in tutti gli elaborati di piano il più possibile attenta e completa, in modo tale da*



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

restituire una situazione vincolistica corretta e attuale, per non ingenerare aspettative non realistiche negli operatori coinvolti.

- *Si ricorda infine che, per il combinato disposto dagli artt. 11 comma 1 lettera a) e 50 del D.Lgs. 42/2004 è vietato il “distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi degli edifici, esposti o no alla pubblica vista”, senza l'autorizzazione del Soprintendente.*
- *Per quanto attiene la relazione generale di variante, si condividono gli obiettivi generali proposti. Per quanto riguarda le istanze puntuali proposte, in linea generale si condivide il parere già espresso dall'Amministrazione Comunale nella relazione generale di variante. Si ritiene tuttavia utile esplicitare le seguenti valutazioni:*
- *per quanto riguarda l'istanza n. 1 si esprime parere negativo in quanto la proposta contrasta con le ragioni della tutela paesaggistica e con il PTC del Parco Oglio Nord;*
- *per quanto riguarda la variante 9, si ritiene la proposta ammissibile, pur rammentando quanto disposto dal combinato degli artt. 11-50 del D.Lgs 42/2004 in materia di apparati decorativi dell'architettura:*
- *per quanto riguarda la variante 12, condividendo quanto già prescritto nella relazione generale di variante, considerata l'aderenza al tessuto storico consolidato, si ritiene che l'aumento di Slp dovrà comunque essere sviluppato in coerenza con l'edificato consolidato esistente”.*

10. BREBEMI prot. 3204 del 29/4/2026

Tale società, Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale di Connessione tra le città di Brescia e Milano, in forza della Convenzione Unica sottoscritta con la Concedente CAL S.p.A. in data 1 agosto 2007, esaminata la documentazione proposta, essendo direttamente coinvolta nel procedimento approvativo in oggetto, confermando i contenuti di quanto espresso nella prima consultazione, comunica le proprie osservazioni come da allegata istruttoria tecnica, comunicando pertanto che non parteciperà alla seduta sopra convocata e precisano che il documento viene trasmesso anche alla Concedente CAL, che non risulta tra i destinatari dell'avviso, per le sue eventuali determinazioni del caso.

“Relativamente all'interferenza dell'autostrada A35 con il territorio comunale, si evidenzia che:

- *l'autostrada A35 Brescia-Milano interessa, fra l'altro, il territorio comunale nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 18+930 circa e 21+150 circa, per un tratto pari a circa 2220 m (vedasi estratto di seguito riportato);*
- *nell'ambito della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma Brebemi, con nota prot. SDP-U-1203-195-DT-DGR del 27 marzo 2012, come richiesto dalla Concedente CAL, sono stati trasmessi, ai Comuni della Provincia di Brescia interessati dal tracciato, gli elaborati planimetrici del progetto esecutivo dell'Infrastruttura autostradale, affinché gli stessi tenessero conto, nell'esercizio delle funzioni in materia urbanistica ed edilizia, del corridoio individuato con l'approvazione del progetto e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso;*
- *le opere di attraversamento autostradale (sottovia SP 18 alla progressiva 19+091 e sottovia SP 2 alla progressiva 19+873), sono state realizzate dal Consorzio Cepav 2 nell'ambito della realizzazione delle c.d. “Opere integrate”, previste nei due Progetti relativi alla costruzione della Linea AV/AC, Tratta Treviglio-Brescia nonché alla costruzione del Collegamento Autostradale di competenza della scrivente. Tali Opere Integrate sono state regolarmente consegnate dal medesimo Consorzio agli Enti destinatari.*



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

EVIDENZE ISTRUTTORIE Dall'analisi dei documenti di interesse per la scrivente, prodotti nell'ambito della procedura in oggetto, emerge che non si sia tenuto correttamente conto delle modalità relative alla determinazione delle fasce di rispetto autostradale, come riportate nelle determinazioni rese con nostra nota prot. SDP-U-2512-030-DE-SGR del 9 dicembre 2025. Dall'analisi delle tavole DP 03 – Classificazione funzionale delle strade e DP 05 – vincoli, emerge che le fasce siano misurate in 60 metri dal limite della pavimentazione stradale anziché dal confine stradale, come invece la normativa del Codice della Strada prevede. Figura 2: Estratto Elaborato DP 03 - Classificazione Funzionale delle Strade Copia Documento Figura 3: Estratto elaborato DP 05 - Vincoli E infatti, ai sensi di quanto previsto dall' art. 26, comma 2, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada) "fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 60 m per le strade di tipo A." Il comma 3 dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992, prevede inoltre che: 3. "Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A." Si evidenzia che l'art. 3 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) definisce il "confine stradale" come il "limite della proprietà quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato". A tal fine si allega uno stralcio planimetrico rappresentante il limite della proprietà autostradale, evidenziato con campitura arancione, da cui calcolare la suddetta fascia di rispetto.

OSSERVAZIONI DEL CONCESSIONARIO BREBEMI In considerazione della non corretta individuazione e rappresentazione delle fasce di rispetto, gli elaborati cartografici prodotti dovranno essere modificati per recepirne il reale posizionamento, misurato dal confine autostradale secondo le distanze previste dalla normativa vigente sopra riportata. Infine, con riferimento alla gestione delle suddette fasce di rispetto, si indicano i riferimenti normativi e attuativi che la scrivente Concessionaria, e in generale tutti i soggetti interessati a seconda delle circostanze, sono tenuti ad osservare : - - - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495; Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30 dicembre 1970, n. 5980. Circolari ANAS S.p.A. n. 10970/2010 e n. 82481/2011. L'amministrazione comunale, pertanto, dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale rilascio dei conseguenti titoli abilitativi/autorizzativi, dei riferimenti sopra citati onde garantire l'esercizio, la funzionalità e la sicurezza dell'infrastruttura autostradale. Fermo quanto sopra, e sul presupposto che all'interno delle fasce di rispetto vige un vincolo di inedificabilità assoluta, si allega per completezza e celerità la nota prot. CAL-260717-00005 del 26 luglio 2017 con la quale la Concedente CAL S.p.A. ha trasmesso ai Concessionari autostradali, tra cui la scrivente, un disciplinare contenente le procedure per la realizzazione di opere, che, non costituendo edificazione, possono trovare allocazione all'interno delle fasce di rispetto autostradali. Al riguardo, si segnala sin da ora che, visto il citato disciplinare, è precluso all'interno delle citate fasce qualsiasi intervento posto ad una distanza inferiore ai 30 metri dal confine autostradale. Il



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

rilascio della eventuale autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto è fra l'altro subordinato alla stipula di una convenzione tra richiedente e la scrivente avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di tali interventi/opere a salvaguardia dell'infrastruttura autostradale”.

11. PROVINCIA DI BRESCIA PROT. 3209 DEL 29/4/2026

Il parere, dopo aver richiamato che la Provincia partecipa, in qualità di ente territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all'approvazione degli atti di governo del territorio promossi dai comuni, formula le seguenti:

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

“PREMESSA

.....

CONSIDERAZIONI VALUTATIVE

Natura della variante

La variante generale riguarda tutti e tre gli atti che compongono il PGT. Nel Rapporto ambientale e nella relazione di variante si dichiara che “Con la presente variante di adeguamento al PTR a sua volta adeguato ai disposti della LR 31/2014, il Comune di Urago d'Oglio rispetta le norme e i criteri vigenti in tema di consumo di suolo.”

Trattasi quindi di variante in adeguamento diretto alla l. r. 31/2014.

Consumo di suolo e BES

La carta del consumo di suolo risulta redatta in conformità all'art. 10, comma 1, lett. e-bis della l.r. 12/2005 e tiene parzialmente conto dei contenuti di cui al punto 4 dei Criteri del PTR integrato, presentando e la situazione alle soglie temporali richieste.

*Si rileva che alcune superfici oggetto di recenti interventi di ampliamento di attività produttive in variante agli strumenti urbanistici sono state erroneamente rappresentate nella tavola “DP10 - PR04 carta del consumo di suolo” come superficie agricola o naturale al T1. Tali superfici devono essere ascritte alla categoria della superficie urbanizzata. **Si invita pertanto a verificare e correggere in tal senso gli elaborati grafici ed i relativi calcoli esplicitati nelle varie parti testuali.***

La soglia di riduzione del consumo di suolo non risulta soddisfare i criteri regionali per quanto riguarda le funzioni non residenziali. La riduzione del consumo di suolo operata dalla variante deriva quindi interamente dagli ambiti di trasformazione a destinazione residenziale, i quali concorrono al raggiungimento dell'obiettivo complessivo di riduzione del consumo di suolo, pari al – 24,72%. I calcoli relativi a questa tematica sono esplicitati nella Relazione di variante e rappresentati dettagliatamente anche nell'elaborato grafico DP12 – PR06.

È correttamente presente anche la Carta della qualità dei suoli liberi, corrispondente alla tavola DP13 – PR07.

Manca invece una rappresentazione di eventuali aree interessate da fenomeni di dismissione, abbandono o degrado urbanistico-edilizio, economico-sociale e ambientale, anche in funzione dell'individuazione delle aree di potenziale rigenerazione, così come descritto nel punto 4) del capitolo 4.2 dei Criteri del PTR integrato. Atteso che il tema della rigenerazione delle aree degradate è ampiamente trattato sia nel rapporto ambientale che nella relazione di variante, occorrerebbe conseguentemente individuare queste aree a livello cartografico.



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

Si chiede pertanto di valutare se inserire questo tematismo all'interno delle tavole riguardanti il consumo di suolo, oppure di motivare la scelta fatta di non rappresentarle, onde rispondere ai Criteri regionali.

Per quanto concerne la verifica del BES, si prende atto di quanto rappresentato nella legenda della tavola DP11 – PR05 ed enunciato nella relazione di variante, con un BES pari a – 38.979 mq.

Rete ecologica e aree protette

Si riporta di seguito il parere dell'ufficio Rete ecologica e aree protette: “Il quadro conoscitivo in relazione alla rete ecologica e alla rete verde paesaggistica sovraordinate, sin dalla fase di scoping evidenzia la notevole sensibilità eco paesaggistica del territorio di Urago d'Oglio, ulteriormente valorizzata dalla presenza del Parco regionale Oglio Nord lungo tutta la fascia ovest del territorio, come segue:

- la RER, è presente con una fascia pressoché continua di Elementi di Secondo Livello da nord a sud, mentre nella parte ad ovest, il Corridoio ecologico primario a bassa/media antropizzazione è caratterizzato dal Fiume Oglio e da Elementi di Primo Livello;
- la REP ha affinato a maggior dettaglio le valenze ecologiche del territorio individuando il Corridoio ecologico primario a bassa/media antropizzazione in ambito pianiziale (Rif. Art. 47 Normativa del PTCP) e, proprio in fregio al fiume, rappresentando “Aree ad elevato valore naturalistico” (Rif. Art. 44 Normativa del PTCP); tutto il territorio è diffusamente interessato da “Aree per la ricostruzione polivalente dell'agroecosistema” (Rif. Art. 48 Normativa del PTCP), per le quali sono previste mitigazioni e compensazioni ecologiche;
- la Rete Verde paesaggistica, oltre a meglio definire la fascia di territorio interessata dal Corridoio ecologico secondario, riconosce solo alcune fasce adiacenti al corridoio quali “Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale” (Rif. Art. 67 e segg. Normativa del PTCP), la cui trasformazione prevede mitigazioni e compensazioni ecologiche.

Per quanto attiene alla necessità di aggiornare i tematismi della rete ecologica comunale e della rete verde, nella precedente fase istruttoria si è richiesto di integrare tali matrici nel PGT secondo il maggior dettaglio delle corrispondenti infrastrutture prioritarie costituite dalla RER e dalla Rete verde regionale – oltre che dalla REP del vigente PTCP- in modo che costituiscano gli strumenti ordinatori e di effettivo supporto alla pianificazione locale.

Tra gli obiettivi generali che si pone la variante al PGT, si richiamano quelli di interesse per la materia di competenza, ossia:

- “Conferma e rafforzamento dell'impianto ecologico-paesistico del PGT vigente, con centralità del rapporto con il Parco Regionale Oglio Nord”;
- “Tutela e valorizzazione del sistema degli spazi aperti, del settore primario e delle emergenze ambientali e storico-culturali”.

Le osservazioni che seguono, pertanto, hanno lo scopo di verificare la effettiva rispondenza e correlazione degli obiettivi di variante con gli obiettivi di conservazione e riqualificazione della rete ecologica e della rete verde, in modo da traguardare la compatibilità con il PTCP e, allo stesso tempo, la sostenibilità della pianificazione locale.

Relativamente agli obiettivi del PTCP, che prevedono sia la conservazione che la riqualificazione della rete ecologica esistente (sovraordinata e locale) presente sul territorio, è indubbio che qualsiasi azione di Piano dovuta a necessità antropiche (DdP, PdR e PdS) che inertizzi, impermeabilizzandola, una risorsa non rinnovabile quale è il suolo attualmente libero, comporta il



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

venir meno del substrato necessario a consentire agli ecosistemi agrari e, in questo caso, anche a quelli periferici di esistere.

Il PTCP, per l'agroecosistema che caratterizza gran parte del territorio prevede il "mantenimento, miglioramento e incremento degli elementi naturali e paraturali dell'ecomosaico, valorizzando l'esplicitarsi dei servizi ecosistemici da loro offerti, al fine di concorrere alla riduzione delle criticità ambientali dell'attività agricola e di quelle derivanti dalle pressioni esercitate dal sistema insediativo urbano e al fine di migliorare la funzionalità ecosistemica territoriale " ed il "mantenimento di un equilibrato rapporto fra aree edificate, infrastrutturate e territorio libero, ripristino dei degradi artificiali e naturali, arricchimento delle componenti che possono assumere un ruolo attivo nella ricostruzione dell'ecomosaico rurale."

Conseguentemente, l'affermazione che le azioni di piano "non contengono previsioni che discordino con il progetto generale di tutela della REC, già conformata a specificazione della RER e della REP e oggetto di perfezionamento non strutturale" (rif. pag. 90 della Relazione generale di variante) risulta non coerente con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata. Il PTCP stesso, prevede si rendano necessarie adeguate e proporzionali compensazioni ecologiche e mitigazioni eco paesaggistiche al suolo materialmente sottratto – unitamente alla sua componente vegetazionale-, al fine di mantenere (almeno) il valore ecologico esistente che invece, all'origine, dovrebbe essere non solo conservato, ma riqualificato.

Ciò premesso, si prende atto che al momento manca una Relazione dedicata alla REC che illustri:

- *gli obiettivi della REC e quelli di salvaguardia della rete verde paesaggistica;*
- *come si intenda provvedere alla compensazione ecologica di tutte le trasformazioni del territorio previste dal Piano (ivi comprese quelle di nuova viabilità) e con quali metodi si intenda determinarne il tenore (ad es. STRAIN semplificato, BTC Ingegneria, altro...);*
- *se siano individuate specifiche "aree di compensazione" sul territorio, eventualmente anche concertandole con l'ente gestore del Parco regionale Oglio Nord e, data la individuazione di fasce di protezione dei corpi idrici, con i Consorzi di gestione del RIM; ■ esempi di azioni di mitigazione e di compensazione ecologica (ad esempio per la ricostruzione della rete verde ed ecologica: vedi articoli del PTCP dedicati);*
- *esempi di deframmentazione viabilistica o dei corsi idrici superficiali (RIM).*

Sono stati predisposti i seguenti elaborati che individuano rispettivamente la rete ecologica sovraordinata e quella locale, ossia:

- *Schema di REC;*
- *Progetto di REC.*

Al proposito, si osserva quanto segue:

- *Il Progetto di REC, individua sul territorio comunale non urbanizzato due elementi principali, ovvero "Aree per la ricostruzione polivalente dell'agroecosistema" e il "Corridoio ecologico fluviale principale".*

Si rileva che quest'ultimo viene pressoché fatto coincidere con la perimetrazione del Parco regionale Oglio Nord, ma non del Corridoio ecologico primario della REP, che si estende sino alla porzione a nord est dell'abitato (interessata peraltro da trasformazioni, sia in termini di urbanizzazione, sia per i nuovi tracciati viabilistici di deviate all'area urbanizzata). Il perimetro del corridoio primario va almeno riportato tal quale nella REC, il cui maggior dettaglio non deve ridurre una valenza riconosciuta a livello sovraordinato. Sono invece stati



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

correttamente individuati i seguenti elementi: una Zona umida quale “Ambiente localizzato di supporto alla rete ecologica”, “Aree di protezione dei corpi idrici”, e sono state inserite in ambito urbano e periurbano “Aree con caratteristiche di permeabilità ecologica”, per i quali deve essere prevista una corrispondenza normativa. Tra le criticità che si riscontrano - in quanto comportano ulteriore frammentazione del territorio-, si rileva la riproposizione di una deviante all’abitato in zona sud ovest, per la quale non si comprende la ragione del tracciato (dato che non risulta documentata la ragione della proposta e non si riscontra alcuna continuità di previsione sul comune confinante al di là del fiume Oglio). Per quanto attiene all’apparato normativo, il quale ha il fine di declinare gli indirizzi sovraordinati in una normativa specifica comunale per salvaguardare il territorio, aumentarne la qualità ambientale e paesaggistica e conseguire quindi gli obiettivi di sostenibilità ambientale, si osserva quanto segue.

Disposizioni generali

Per quanto attiene:

- L’articolo 1.13 - Norme per l’attuazione del progetto della rete ecologica comunale, si rileva che queste ultime, di fatto, paiono integrare anche alcuni accorgimenti necessari a tutelare - sebbene indirettamente- l’aspetto paesaggistico del territorio correlato alla “rete verde”: si suggerisce pertanto di integrare nel titolo anche la rete verde.

Si ritiene comunque necessario affinare l’articolo 1.13 con:

- la distinzione tra la definizione di azioni di mitigazione e di compensazione ecologica; la necessità di prevedere compensazioni ecologiche ogni qual volta si inerti il suolo in condizioni di naturalità e para naturalità entro le aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema e quelle entro il Corridoio ecologico primario;
- il metodo per valutare il tenore delle compensazioni ecologiche (Metodo STRAIN semplificato, BTC Ingegnoli, altro...) e assicurare quindi gli strumenti ai tecnici per verificare i progetti della effettiva compensazione ecologica del suolo compromesso da impermeabilizzazione;
- il rinvio ad eventuali “aree di compensazione” da prevedere sulla Carta della REC;

e, per quanto attiene alla Zona umida individuata, si integri, con apposita specifica, quanto previsto all’Art. 41 Aree umide del PTCP, punto 2.

Si suggerisce, inoltre, di aggiungere al punto 21 dell’Art. 1.13 anche riferimenti più recenti, ossia l’Allegato V “Repertorio riqualificazione paesistica ambientale” e la pubblicazione di ERSAF “Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale”, scaricabile liberamente dal sito.

- L’articolo 1.23 - Attuazione delle previsioni relative alla viabilità, riporta al punto 3 indicazioni specifiche per la realizzazione di parcheggi con attenzione alla permeabilità della pavimentazione ed alla loro ombreggiatura mediante messa a dimora di alberi. Si ritiene utile farne richiamo al successivo articolo 1.24 - Spazi pertinenziali a parcheggio.

Norme del Documento di Piano

Per quanto attiene:

- l’articolo 2.4 - Obiettivi del Documento di Piano per la viabilità, per la mobilità lenta ed il trasporto pubblico, aggiungere anche la necessità di compensazione ecologica, in quanto viene impermeabilizzato suolo.



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

-
- *l'articolo 2.12 - Schede di progetto degli Ambiti di Trasformazione, si ravvisa che viene segnalata la classe di sensibilità paesaggistica ma non quella relativa alla rete ecologica (sovraordinata e locale) interferita dall'AdT; tra le priorità si prevedono sole fasce verdi di mitigazione e non anche la necessità di compensare ecologicamente il suolo sottratto alla naturalità, quale condizione indispensabile a garantire il riequilibrio ecologico compromesso dalle azioni antropiche.*

Norme del Piano dei Servizi

Per quanto attiene:

- *l'articolo 3.2 - Finalità del Piano dei Servizi, specificare che il PdS concorre a realizzare non solo gli obiettivi del DdP ma anche gli obiettivi della REC e che la Carta della REC è a supporto del PdS (dgr 10962/09);*
- *l'articolo 3.4 - Norme specifiche per la pianificazione attuativa negli Ambiti di Trasformazione e negli ambiti soggetti a normativa particolareggiata, inserire il riferimento alle azioni di riequilibrio ecologico dovute alla REC, attraverso le mitigazioni e compensazioni ecologiche necessarie.*

Norme del Piano delle Regole

Per quanto attiene:

- *l'articolo 4.2 - Ambito di applicazione della normativa del Piano delle Regole, specificare che il PdR concorre a realizzare anche gli obiettivi della REC e che la Carta della REC è a supporto del PdR (dgr 10962/09);*
- *l'articolo 4.6 - Contenuti paesaggistici del Piano delle Regole, si integri il medesimo con contenuti relativi alle diverse sensibilità ecologiche, oppure, in assonanza all'attenzione da riservare al paesaggio, si inserisca un articolo apposito per i valori ecologici del territorio (o si rimandi all'art. 1.13).*

Altre eventuali e più approfondite considerazioni potranno essere effettuate in fase di compatibilità con il PTCP. L'ufficio rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento si rendesse opportuno o necessario."

Aspetti viabilistici provinciali

La variante oggetto di valutazione conferma alcune previsioni viabilistiche contenute nel piano vigente che si ritiene debbano essere oggetto di riflessione. In particolare, a tal proposito, si segnalano:

- *una variante alla SS11 a nord dell'abitato che si reinnesta sul tracciato esistente utilizzando tratti di viabilità comunale (via Brede) con dimensioni ridotte e incrocio a raso sulla SS11 esistente, senza risolvere i conflitti con le zone residenziali esistenti e previste;*
- *una nuova strada locale extraurbana in affiancamento all'autostrada A35, diretta verso il fiume Oglio ed il confine provinciale con Bergamo, che non trova riscontro negli strumenti pianificatori del territorio confinante (vedasi tav. CL_018 del PTCP vigente della Provincia di Bergamo e PGT vigente del Comune di Calcio)*

Per queste previsioni, così come per la presenza di ambiti di trasformazione di dimensioni considerevoli che contemplano funzioni in grado di generare importanti volumi di traffico si ritiene utile e necessario predisporre uno studio del traffico che analizzi la situazione allo stato di fatto e di progetto, in modo da poter indagare l'effettiva necessità di nuove previsioni viabilistiche che comportano un notevole consumo di suolo, tra l'altro non contenute negli strumenti pianificatori sovraordinati.



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

Di seguito si riportano le considerazioni del Settore strade e trasporti della Provincia: “In base a quanto rappresentato nella tavola DP08, si segnalano tre ambiti di trasformazione (AdT) di interesse provinciale, con riferimento alle tematiche dell’accessibilità e delle fasce di rispetto stradale:

- AdT “E” – ambito produttivo, lungo la SP 2;
- AdT “F” – ambito commerciale, lungo la SP BS 469 / SS 11;
- AdT “G” – ambito servizi, lungo la SP 2. Per tutti gli ambiti sopra indicati, si dovrà specificare nelle schede di piano che l’accesso non potrà essere previsto dalla SP2V2, la quale resterà una strada in variante al centro abitato, priva di interferenze con gli insediamenti esistenti/previsti.

Nella tavola DP03 si chiede di verificare la classificazione dei seguenti tratti di strade: - SP2 tratto a sud del centro abitato: F (da correggere); - SP2V2: F (da correggere). Per quanto concerne le NTA, all’art. 1.27, commi 3 e 4: Si chiede di precisare più chiaramente che per le strade provinciali la determinazione delle fasce di rispetto deve essere effettuata con riferimento al Regolamento viario provinciale e non al Codice della Strada. Il Regolamento Viario provinciale fornisce le distanze minime dal confine stradale per l’edificazione. L’indicazione del Regolamento viario deve essere intesa come prevalente rispetto all’indicazione grafica del PGT, che comunque si raccomanda di verificare rispetto ai succitati criteri del Regolamento viario. Si specifica inoltre che in fascia di rispetto stradale non è consentita la realizzazione di autorimesse interrato né di cabine elettriche, d’impianti per fognature e sollevamento acque, caratterizzate da dimensioni superiori a quelle della mera attrezzatura stradale, in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento Viario Provinciale.” Per quanto attiene alla progettazione delle opere previste sulla rete di competenza provinciale si ricorda l’opportunità di anticipare agli uffici provinciali le soluzioni ipotizzate fin dalle prime fasi progettuali. Considerato inoltre che:

- in base all’art. 8, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 12/2005 per il governo del territorio, il documento di piano definisce il quadro conoscitivo del territorio comunale comprensivo di “ogni emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compreso le fasce di rispetto”;
- in base a quanto stabilito dall’art 18, comma 1, lettera o) della Normativa del PTCP vigente, ai fini dell’acquisizione del parere di compatibilità i comuni trasmettono alla Provincia: “delimitazione del centro abitato approvata dalla giunta comunale precedentemente all’adozione del PGT ai sensi dell’art. 28”;
- al fine di consentire un’analisi esaustiva si richiede che vengano inviati alla Provincia i seguenti documenti:
 - ✓ File pdf della delibera di approvazione della delimitazione del centro abitato, completa di allegato cartografico;
 - ✓ File shape della perimetrazione approvata del centro abitato, georeferenziato con inquadramento nel sistema di riferimento nazionale ETRF2000 RDN2008 codice EPSG 7791 o, in alternativa, nel sistema WGS84 codice EPSG 32632.

Ambiti di trasformazione del Documento di Piano

La variante ridefinisce gli ambiti di trasformazione, eliminandone alcuni con funzione residenziale ed introducendone uno con funzione a servizi (RSA).

Si ricorda che le proposte di espansione per funzioni residenziali devono essere coerenti alle disposizioni di cui all’art. 81 comma 6 della normativa del PTCP.



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

Preso atto che nelle NTA del piano delle regole viene individuata la destinazione d'uso "Logistica" come tipologia della destinazione produttiva, in merito a tale tematica si richiama la normativa sovraordinata vigente per l'insediamento di strutture di logistica, ovvero la l.r. n. 15 del 8/8/2024 e la d.g.r. XII/3377 del 11/11/2024.

Analizzando la documentazione messa a disposizione, si ricorda che, nel caso in cui in futuro siano previsti sul territorio comunale degli insediamenti logistici, sussiste la necessità di contenere espressamente le dimensioni di tali eventuali insediamenti nei limiti previsti dal legislatore regionale per quelli non aventi rilievo sovracomunale e di considerare comunque che, ai sensi dell'art. 6, comma 12, della stessa l.r. 15/2024, i criteri e gli indirizzi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 3377/2024 costituiscono anche linee guida per i comuni ai fini delle valutazioni di competenza in riferimento alle proposte di localizzazione di insediamenti logistici aventi superficie operativa superiore a un ettaro e fino a tre ettari.

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Gli AAS sono contenuti nella tavola PR 04. Per questo tematismo la variante in esame non dichiara l'introduzione di modifiche o rettifiche rispetto a quanto rappresentato nel PTCP vigente. Si segnala che nella tavola PR04 l'area interessata dal "SUAP Gandola" risulta ancora all'interno degli AAS; pertanto, si invita a verificare tale ambito al fine di rappresentare correttamente la situazione corrente.

Aspetti geologici

La componente geologica presentata non è corredata da Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 445/200) firmata da geologo, come da allegato 1 alla d.g.r. Lombardia n. XI/6314 del 26/04/2022 (parti A e B), manca inoltre la parte C relativa all'asseverazione della congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame ed i contenuti dello studio geologico del PGT e del PGRA.

Si ricorda che tali parti sono necessarie per la successiva fase di compatibilità con il PTCP.

Altre eventuali osservazioni saranno possibili entro la procedura di verifica di compatibilità con il PTCP.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini dell'espressione del Parere Motivato relativo alla variante in oggetto, debbano essere adeguatamente considerate le indicazioni sopra formulate".

Dopo aver richiamato i suddetti pareri il tecnico per la Prevenzione di ATS Eva Stofler anticipa sinteticamente il contenuto del parere che verrà inviato domani al protocollo comunale, con particolare riferimento ai dati epidemiologici contenuti nel piano e le osservazioni relative ad alcuni Ambiti di trasformazione:

- l'Ambito D ricade in zona di rispetto di un pozzo pubblico;
- segnalano la criticità per l'Ambito G destinato alla realizzazione di una RSA da 120 posti che è previsto vicino a terreni produttivi.

L'Arch. Rubagotti Antonio, tecnico estensore della Variante al Piano, dopo aver richiamato l'art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa) della legge n. 241/1990 e s.m.i., osserva in particolare



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

che il contributo della Provincia di Brescia per alcuni aspetti, può considerarsi quale consiglio di approfondimento, non supportato tuttavia da elementi normativi cogenti.

La Dott.ssa Moroli evidenzia la situazione di predisposto in cui versa il Comune di Urago d'Oglio, per cui eventuali approfondimenti di natura non tecnica e cogente, potrebbero risultare sotto il profilo economico non sostenibili nel presente procedimento di variante urbanistica

La Dott.ssa Zancanato del Comune di Chiari precisa che la propria partecipazione è finalizzata a verificare le previsioni della Variante a confine con il Comune di Chiari.

La Conferenza viene conclusa alle ore 15.55.

A seguito dello svolgimento della Conferenza e prima della chiusura del presente verbale, è pervenuto il parere dell'ATS Brescia al prot. n. 3256 del 30/4/2026:

“..... Come relazionato nei documenti depositati agli atti, la variante generale al Piano di Governo del Territorio è finalizzata:

- alla redazione di un nuovo Documento di Piano; • all'aggiornamento della componente geologica del PGT;*
- alla redazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale;*
- al recepimento dei contenuti del Regolamento Edilizio tipo;*
- all'adeguamento del PGT alle norme e agli atti programmatori sovraordinati sopravvenuti;*
- ad azioni di adeguamento puntuale delle previsioni dello strumento urbanistico, sia cartografiche che normative, anche a seguito dei contributi forniti da cittadini e stakeholders durante la fase partecipativa;*
- all'adeguamento delle previsioni del Piano dei Servizi in base alle nuove esigenze sopraggiunte.*

Per tutto quanto sopra espresso ed analizzati i contenuti del documento denominato “Rapporto Ambientale, 2025” nonché nell'altra documentazione allegata, per gli aspetti di stretta competenza igienico-sanitaria, ai fini della prevenzione e promozione della salute pubblica e di igiene del territorio, si osserva quanto segue: In riferimento all'Ambito di Trasformazione G, attualmente classificato come area a destinazione agricola ed oggetto di futura realizzazione di struttura sanitaria residenziale (R.S.A.), con capienza di circa 120 posti, con annesse strutture integrative, quali un centro diurno ed una piscina riabilitativa, si evidenziano delle criticità in riferimento alla tutela della salute degli ospiti, considerati soggetti sensibili/fragili. Nello specifico: o dalla consultazione dei database geografici si rileva la presenza di un allevamento intensivo di avicoli da uova, in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e con una capacità produttiva di 170.000 posti avicoli, posto ad una distanza di circa 400 metri dall'area oggetto di variante. Salvo diverse espresse indicazioni contenute nel Regolamento Comunale di Igiene, le nuove destinazioni residenziali, commerciali o di attività terziarie è opportuno che tengano conto delle attività agricole esistenti garantendo il rispetto delle distanze minime, secondo il principio di reciprocità. Nello specifico per gli allevamenti di polli, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, struzzi con un numero di animali superiore a 2500 capi e comunque con un peso vivo allevabile superiore a 100 q, il Regolamento di Igiene Tipo indica una distanza minima di almeno 500 metri. o come relazionato al capitolo “8.2 Insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale” del



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

“Rapporto Ambientale, 2025” si accerta inoltre la presenza, ad una distanza di circa 160 metri, di un’attività produttiva soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); o dalla valutazione dell’elaborato denominato “R.I.I. Ricognizione e classificazione degli ambiti del territorio comunale”, visionato dal sito web regionale “Multiplan”, si riscontra che l’area immediatamente adiacente, ad Est dal sito in esame, attualmente destinata a terreno non edificato, è classificata come ambito di trasformazione produttivo.

Visto quanto sopra e considerato che l’art. 5 del D.M. 05/08/1997 “Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private” riporta quanto segue: “Area. La scelta dell’area deve avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche emanate dalle competenti autorità. La casa di cura deve essere ubicata in zona salubre, esente da inquinamenti atmosferici, da rumorosità moleste e da ogni altra causa di malsania ambientale...” si ritiene che la proposta di trasformazione dell’ambito in oggetto, non risulti compatibile con la destinazione prevista, in quanto non idonea a garantire adeguate condizioni di salubrità e tutela per una popolazione particolarmente vulnerabile quale quella anziana, spesso affetta da patologie e condizioni di fragilità.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art.4 del D.M. 05/08/1997, il progetto per la costruzione di case di cura private dovrà:

- essere approvato dai competenti organi regionali;*
- essere corredato da una relazione tecnico-sanitaria, redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, nella quale dovranno essere dettagliatamente specificati (lett.a):*
 - o la località prescelta;*
 - o l’area disponibile;*
 - o i criteri di scelta dell’area stessa e le sue caratteristiche.*

L’Ambito di trasformazione D risulta quasi interamente ricadente in zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile. In merito, si sottolinea l’importanza del rispetto dei vincoli ambientali e si ritiene opportuno che venga effettuata una valutazione del rischio, con particolare riferimento alle fasi di cantiere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scavi e demolizioni, al fine di identificare i potenziali pericoli di interferenza con la falda ed evitare qualsiasi possibile contaminazione che possa compromettere la qualità dell’acqua distribuita dal pubblico acquedotto. Nell’ambito delle misure di mitigazione previste, si ritiene opportuno effettuare, a cura di un tecnico abilitato, una valutazione volta a privilegiare, nel rispetto della biodiversità, essenze a basso rischio allergenico per la popolazione. Tra le proposte di variante non risultano previsti interventi in linea con i principi di sviluppo sostenibile e con gli indirizzi propri di un approccio Urban Health, che promuova la pianificazione urbana orientata alla salute, alla mobilità dolce, alla mitigazione degli impatti climatici ed al miglioramento della qualità ambientale e del benessere dei cittadini:

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione_salute/dettaglioiredazionale/setting/citta-comunita-locali/urban-health

Si invita, quindi, a valutare l’inserimento di interventi quali la realizzazione di percorsi ciclopeditoni, l’individuazione di aree adibite ad isole di calore, e/o altre soluzioni volte a migliorare l’utilizzo degli spazi urbani a tutela della salute pubblica dei cittadini. Con riferimento, infine, al tema radon, si prende atto che tra le volontà di integrazione della variante vi sia anche quello di andare a coprire e sanare una mancanza di indicazioni che l’attuale regolamentazione edilizia comunale vive sul tema. Si prende atto delle schede di approfondimento di cui all’Allegato



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi 26 - 25030 Urago d'Oglio (Bs)

C.F. 00958050171 – P.IVA 00591780986

☎ 030/717114 int. 4

4.B del Rapporto Ambientale 2025, ravvisando tuttavia l'opportunità che vengano inseriti anche i riferimenti alla legislazione tanto regionale (L.R. 33/2009 Capo II quater) quanto nazionale (D.Lgs. 101/2020)".

Allegati:

Pareri pervenuti

L'Autorità procedente per la VAS

Dott.ssa Franca Moroli

F.to digitalmente

L'Autorità Compete per la VAS

Arch. Giovanni Piccitto

F.to digitalmente